



Kent Academic Repository

Bonomelli, Gabriele (2021) *La riflessione di Bonagrazia da Bergamo sul giuramento prestato al papa eretico: riadattamenti a una quaestio alla luce di un nuovo esemplare manoscritto (1328-1354)*. *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, 123 . pp. 197-239.

Downloaded from

<https://kar.kent.ac.uk/101306/> The University of Kent's Academic Repository KAR

The version of record is available from

This document version

Publisher pdf

DOI for this version

Licence for this version

CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Additional information

Versions of research works

Versions of Record

If this version is the version of record, it is the same as the published version available on the publisher's web site. Cite as the published version.

Author Accepted Manuscripts

If this document is identified as the Author Accepted Manuscript it is the version after peer review but before type setting, copy editing or publisher branding. Cite as Surname, Initial. (Year) 'Title of article'. To be published in **Title of Journal** , Volume and issue numbers [peer-reviewed accepted version]. Available at: DOI or URL (Accessed: date).

Enquiries

If you have questions about this document contact ResearchSupport@kent.ac.uk. Please include the URL of the record in KAR. If you believe that your, or a third party's rights have been compromised through this document please see our [Take Down policy](https://www.kent.ac.uk/guides/kar-the-kent-academic-repository#policies) (available from <https://www.kent.ac.uk/guides/kar-the-kent-academic-repository#policies>).

ISTITUTO STORICO ITALIANO
PER IL MEDIO EVO

Bullettino

DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO
PER IL MEDIO EVO

123



ROMA

NELLA SEDE DELL'ISTITUTO
PALAZZO BORROMINI

—
2021

Gli organi della rivista valutano il valore scientifico dei contributi ricevuti e la loro coerenza con la tradizione del *Bullettino*. I saggi vengono poi sottoposti ad una doppia lettura al buio da parte di specialisti scelti nell'ambito del Comitato di lettura o individuati in base alle competenze necessarie. Gli autori vengono informati del giudizio sul contributo in modo riservato e debbono tener conto, ai fini della pubblicazione, degli interventi integrativi o correttivi suggeriti dai revisori anonimi.

Il *Bullettino* si ispira al Codice etico delle pubblicazioni scientifiche definito dal *Committee on Publication Ethics*, consultabile al sito:
<http://publicationethics.org/resources/guidelines>

Direzione

Massimo Miglio

Comitato scientifico

Anna Benvenuti, François Bougard, Tommaso di Carpegna Falconieri, Rosario Coluccia, Emanuele Conte, David Falvay, Luis Adão da Fonseca, Julian Gardner, Francisco Gimeno Blay, Antonio Giuliano, James Hankins, Jakub Kujawinski, José Maria Maestre Maestre, Werner Maleczek, Michael Matheus, Gherardo Ortalli, Gabriella Piccinni, Berardo Pio, Charles Radding, Giuseppe Sergi, Salvatore Settis, Chris Wickham

Segretaria: Anna Maria Oliva

Comitato editoriale

Isa Lori Sanfilippo (*responsabile scientifico*), Salvatore Sansone (*redattore capo*), Ilaria Baldini, Antonella Dejure, Christian Grasso, Anna Maria Oliva

Contatti e info

redazione@isime.it

<http://www.isime.it/index.php/pubblicazioni/bullettino-dell-istituto-storico-italiano-per-il-medio-evo>

CONTENUTO DEL FASCICOLO

Ottone II nel <i>Paradisus</i> della basilica vaticana: una sepoltura imperiale di eccezione nella Roma del secolo X, per Stefano Manganaro	pag. 1
<i>Inter iudicium et iustitiam</i> : il cardinale fiorentino Guido di San Crisogono legato e giudice della Sede Apostolica (1139-1157), per Christian Grasso	» 65
« <i>Liber dominus civitatis</i> ». La crisi della signoria vescovile sulla città di Volterra (fine XII - inizio XIII secolo), per Jacopo Paganelli	» 121
Divorazioni dantesche: metafore, mostruosità e castighi infernali, per Angelica A. Montanari	» 151
La riflessione di Bonagrazia da Bergamo sul giuramento prestato al papa eretico: riadattamenti a una <i>quaestio</i> alla luce di un nuovo esemplare manoscritto (1328-1354), per Gabriele Bonomelli	» 197
Per uno studio della biografia monastica benedettina in età umanistica. La <i>Vita</i> inedita di Gomes Eanes, abate portoghese della Badia Fiorentina (prima metà del XV secolo), per Sofia Orsino - Francesco Salvestrini . .	» 241
Orazio Romano e la 'Porcaria' nella Roma di Niccolò V: il poema nella politica culturale papale, per Marta Celati	» 299
Sienne, 15 août 1462. Prédication en chapitre, ordres mendiants et villes dans l'Italie du Quattrocento, per Cécile Caby	» 339
Caterina da Siena. Epistolario	
Forme senesi e non senesi nel manoscritto S ₅ delle <i>Lettere</i> di Caterina da Siena, per Caterina Canneti	» 397
Ricerche sulla lingua del ms. Paris, BNF, <i>Fonds italien</i> , 97, unico testimone meridionale dell'Epistolario cateriniano, per Vincenzo D'Angelo . .	» 439
<i>Summaries</i>	» 457

La riflessione di Bonagrazia da Bergamo sul giuramento prestato al papa eretico: riadattamenti a una *quaestio* alla luce di un nuovo esemplare manoscritto (1328-1354)

I giuristi francescani e il tentativo di svolta nella politica di Ludovico IV

A seguito della pubblicazione congiunta, il 6 agosto 1338, dei mandati *Fidem catholicam* e *Licet iuris*, lo scontro che da decenni opponeva Ludovico IV alla sede apostolica, in quel momento guidata da Benedetto XII (1334-1342), entrò in una nuova fase¹. L'imperatore passava infatti al contrattacco nei confronti di una politica papale di quasi assoluta chiusura nei suoi confronti dopo aver, negli anni precedenti, tentato di aprire un canale di comunicazione con Avignone: la posizione dei pontefici era però rimasta ferma sulla linea già tracciata da Giovanni XXII (1316-1334) il quale, con i suoi numerosi processi ai danni del Bavaro², aveva reso quasi impossibile un qualunque spiraglio di riconciliazione con quest'ultimo dopo averlo scomunicato la prima volta già nel 1324³. Lungo gli anni erano stati comunque fatti

¹ Sulla *Fidem catholicam* il lavoro più completo ed esaustivo è l'edizione diplomatica di H.J. BECKER, *Das Mandat "Fidem Catholicam" Ludwigs des Bayern vom 1338*, «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 26 (1970), pp. 454-512, per la datazione del documento si vedano le pp. 461-463. Per la *Licet iuris* si veda l'edizione e il commento di S. KRAFZIK, *Licet iuris. Gefecht um die Macht zwischen Kaiser und Papst*, «Journal of european history of law», 2 (2011), pp. 6-10.

² I processi di Giovanni XXII contro Ludovico sono moltissimi e si trovano, assieme ai vari appelli del sovrano, in M.G.H., *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum* (d'ora in poi *Const.*), 5 (nn. 792, 824, 836, 839, 881, 944) e 6.1 (nn. 273-277, 361, 403-404, 427-428), e coprono un periodo che va dall'8 ottobre 1323 al 31 marzo 1328.

³ M.G.H., *Const.* 5, n. 881, pp. 692-699. Sulle scomuniche di Ludovico IV si veda G. MODESTIN, *The making of a heretic: pope John XXII's campaign against Louis of Bavaria*, in *Late Medieval Heresy: New Perspectives*, cur. M. BAILEY - S. FIELD, York 2018, pp. 75-95.

diversi tentativi di avvicinamento tra le due parti: i primi contatti risalgono al 1331⁴. Con Benedetto XII sembravano esserci maggiori margini di intesa, ma tutto venne vanificato dalla morte del pontefice ad aprile del 1342⁵, che aprì la strada allo scontro frontale dell'imperatore con Clemente VI (1342-1352)⁶.

Tanto la *Fidem catholicam* quanto la *Licet iuris*, assieme a molti altri documenti provenienti dalla cancelleria di Ludovico, videro la luce grazie ad un vero e proprio "lavoro di squadra" degli esperti di diritto attivi alla corte imperiale: a questo gruppo appartenevano anche alcuni francescani fuggiti da Avignone il 26 maggio 1328 per sottrarsi alle persecuzioni di Giovanni XXII, tra i quali figurano Bonagrazia da Bergamo, Guglielmo da Ockham, il ministro generale Michele da

⁴ Si veda a riguardo H. SCHWÖBEL, *Der diplomatische Kampf zwischen Ludwig dem Bayern und der römischen Kurie im Rahmen des kanonischen Absolutionsprozesses 1330-1346*, Weimar 1968, pp. 163-172. Anche H. OFFLER, *Meinungsverschiedenheiten am Hof Ludwigs des Bayern im Herbst 1331*, «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 11 (1954-55), pp. 191-206. Brevemente accenna alle trattative anche E. WITTNEBEN, *Bonagratia von Bergamo († 1340). Eine intellektuelle Biographie in der politischen Diskussion des 14. Jahrhunderts*, in *Politische Reflexion in der Welt des späten Mittelalters*, cur. M. KAUFHOLD, Boston 2004, pp. 247-267.

⁵ Riguardo le trattative con Benedetto è centrale lo studio di C. SCHMITT O. F. M., *Un pape réformateur et un défenseur de l'unité de l'Église. Benoît XII et l'Ordre des Frères Mineurs (1334-1342)*, Firenze 1959, pp. 197-249. Un'ambasciata viene inviata nel 1337 ad Avignone nella quale Marquardo di Randeck tenta di convincere, senza successo, Benedetto XII a ritirare i suddetti processi, cfr. F. PELSTER, *Die zweite Rede Markwarts von Randeck für die Aussöhnung des Papstes mit Ludwig der Bayern*, «Historisches Jahrbuch», 60 (1941), pp. 88-114. La risposta di Benedetto e un successivo altro tentativo diplomatico da parte di Ludovico in *Fontes rerum germanicarum, IV: Heinrich de Diessenhofen und andere Geschichtsquellen im späteren Mittelalter*, cur. ALFONS HUBER, Stuttgart 1868, pp. 26-28: «... tamen eis respondit: quod dominus ipsorum non esset verus penitens [...] concludens quod si verus esset penitens ostenderet per effectum, videlicet dimittendum gubernationem regni et imperii». Su questo si veda anche la testimonianza di NICOLAUS MINORITA, *Chronica*, edd. G. GÁL - D. FLOOD, New York 1996, p. 1155. Si veda anche A. LEE, *Humanism and Empire: the Imperial Ideal in Fourteenth-Century Italy*, Oxford 2018, p. 260. Utile anche BECKER, *Das Mandat* cit., pp. 456 ss. e S. RIEZLER, *Die literarischen Widersacher der Päpste zur Zeit Ludwig des Baiers: ein Beitrag zur Geschichte der Kämpfe zwischen Staat und Kirche*, Leipzig 1874, pp. 90 ss., il quale però data l'ambasciata a Benedetto XII al 1335. Le trattative con il pontefice si intrecciarono in questo momento anche con il quadro internazionale di tensione tra Francia e Inghilterra: nel 1338 Benedetto XII informò Filippo VI sul buon andamento delle trattative con il Bavaro per rassicurarlo di fronte al pericolo di una possibile invasione imperiale della Francia, cfr. B. BOMBI, *Anglo-papal Relations in the early Fourteenth Century. A study in Medieval Diplomacy* Oxford 2019, p. 88.

⁶ Più esaustivo LEE, *Humanism* cit., p. 261 ss., soprattutto sulle conseguenze che questo scontro ebbe sulle realtà cittadine in Italia.

Cesena e Francesco d'Ascoli⁷. A causare, in ultima istanza, la loro fuga, era stato il lungo scontro sulla povertà evangelica e sul possesso del *dominium* dei beni dell'Ordine, che ormai da anni opponeva i francescani a Giovanni XXII: una cerchia dei Minori (i cosiddetti Spirituali) rifiutava di possedere qualsiasi diritto di proprietà sui beni di cui frui-vano, perciò i pontefici avevano avvocato a sé questo *dominium* già dalla metà del XIII secolo e poi definitivamente nel 1274 con la *Exiit qui seminat* di Niccolò III (1277-1280)⁸. Giovanni XXII, a partire dagli anni

⁷ Sui giuristi attivi presso Ludovico IV si veda OFFLER, *Meinungsverschiedenheiten* cit. Utile anche C. BRAMPTON, *Ockham, Bonagratia and the emperor Lewis IV*, «Medium Aevum», XXXI/2 (1962), pp. 81-87. Centrale e aggiornato lo studio di J. MIETHKE, *Ai confini del potere. Il dibattito sulla potestas papale da Tommaso d'Aquino a Guglielmo d'Ockham*, Padova 2005, su questo punto specialmente le pp. 277 ss. Essi lavoravano in gruppo nello stilare la documentazione di Ludovico IV, ed è spesso assai arduo rintracciare gli influssi dell'uno o dell'altro sulle affermazioni contenute in questi documenti. Il caso meglio studiato dal punto di vista dell'autorialità collegiale dei Minori sono le *Allegaciones de potestate imperiali* in H. OFFLER, *Zum Verfasser der "Allegaciones de potestate imperiali" (1338)*, «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 42 (1986), pp. 555-619. Per un'analisi di alcuni di questi scritti e una bibliografia a riguardo si veda BECKER, *Das Mandat* cit., pp. 483 ss. e H. OFFLER, *William Ockham. Opera Politica*, IV, Oxford 1997, pp. 447-462. Per la fuga dei Minori da Avignone E. WITTNEBEN, *Bonagratia von Bergamo: Franziskanerjurist und Wortführer seines Ordens im Streit mit Papst Johannes XXII*, Leiden-Boston 2002, pp. 285 ss.

⁸ Il primo a muoversi in questo senso fu Innocenzo IV (1243-1254) con la *Ordinem vestrum* (1245), cfr. J. COLEMAN, *The two jurisdictions: Theological and Legal Justifications of Church Property in the Thirteenth Century*, «Studies in church history», 24 (1987), pp. 75-110, p. 82; anche F. ACCROCCA, *Ordinem vestrum: un pronunciamento fragile e resistente*, «Frate Francesco. Rivista di cultura francescana», 81 (2015), pp. 477-504. Sulla questione del *dominium* ai veda a titolo introduttivo B. TIERNEY, *Public Expediency and Natural Law: a Fourteenth Century Discussion on the Origins of Government and Property, in Authority and Power. Studies on Medieval Law and Government Presented to Walter Ullman on his Seventieth Birthday*, cur. B. TIERNEY - P. LINEHAN, Cambridge 1980, pp. 167-182. Anche B. TIERNEY, *Origins of Natural Rights Language: Texts and Contexts, 1150-1250*, «History of political thought», 10 (1989), pp. 615-646. Più concentrato sui francescani R. LAMBERTINI, *Apologia e crescita dell'identità francescana (1255-1279)*, Roma 1990 (specialmente pp. 25-35 e 65-71); sul pensiero di Ockham a riguardo B. TIERNEY, *Natural law and canon law in Ockham's Dialogus*, in *Aspects of Late Medieval Government and Society. Essays presented to J.R. Lander*, Toronto 1986, pp. 3-24, specialmente pp. 11-12. Utile anche A. GWYNN, *The English Austin Friars in the time of Wyclif*, London 1940, pp. 59-75 per le accuse di Fitzralph all'ideologia francescana della povertà assoluta. Lo stesso discorso, riguardo a John Wyclif, fa S. LAHEY, *Philosophy* cit. Più specifico sulla povertà evangelica è D. BURR, *Olivi and franciscan Poverty. The Origins of the Usus pauper Controversy*, Philadelphia 1989. Molto utile è anche la sintesi in MINORITA, *Chronica* cit., pp. 1-53, con annessa bibliografia più specifica. Sull'argomento anche J. MIETHKE, *La teoria della monarchia papale nell'Alto e Basso Medioevo. Mutamenti di funzione*, in *Il pensiero*

'20 del XIV secolo, si rese conto di quanto la dottrina della povertà evangelica francescana potesse minare le fondamenta del papato e si diede da fare per smantellarla, fino al punto da negarne il fondamento evangelico (con la bolla *Ad conditorem canonum* del 1322), cosa che avrebbe costretto l'intero Ordine francescano a stravolgere il proprio *status*⁹. Ciò fece sì che anche chi tra i francescani era stato sino a quel momento saldamente schierato dalla parte del pontefice contro gli Spirituali, che avevano nel pensiero di Pietro di Giovanni Olivi uno dei loro massimi riferimenti, finisse con il trovarsi in conflitto con le posizioni oltranziste sostenute dal papa: si pensi solo che tra i più strenui oppositori delle dottrine dell'Olivi spiccavano in origine proprio Bonagrazia e Michele da Cesena¹⁰. In questo modo, lo scontro si era spostato anche sul piano politico¹¹. A seguito del divieto di lasciare Avignone, sotto pena di scomunica, imposto dal papa al ministro generale francescano, i seguaci di Michele da Cesena capirono che avevano ormai una sola opzione rimasta: quella di riparare presso Ludovico il Bavaro, fresco di incoronazione imperiale (avvenuta il 17 gennaio 1328) e punto di riferimento per l'opposizione a Giovanni XXII, ormai considerato eretico dai Minori per le sue affermazioni riguardo la povertà evangelica¹². Così fecero e, sebbene

politico del Basso Medioevo. Antologia di saggi, cur. C. DOLCINI, Bologna 1983, pp. 119-156: 148-151. Utile anche A. TABARRONI, *Povertà e potere nella tradizione francescana*, in *Il pensiero politico: idee, teorie, dottrine*, vol. I, *Età antica e medioevo*, cur. C. DOLCINI, Torino 1999, pp. 175-208: 188-194.

⁹ WITTNEBEN, *Bonagratia* cit., pp. 158-176.

¹⁰ Una presa di posizione forte, la prima, da parte dell'Ordine per tramite del ministro generale Michele da Cesena, era avvenuta già durante l'assemblea riunita a Perugia nel 1322, il cui esito fu un documento assai aspro nei confronti delle affermazioni di Giovanni XXII sulla povertà evangelica, cfr. A. BARTOLI LANGELI, *Il manifesto francescano di Perugia del 1322. Alle origini dei fraticelli "de opinione"*, «Picenum Seraphicum», 11 (1974), pp. 204-261. A Pisa il 18 settembre rinnovarono la loro linea emanando la cosiddetta *Appellatio in forma maiore*, cfr. MIETHKE, *Ai confini del potere* cit., pp. 279-281, il testo in MINORITA, *Chronica* cit., pp. 227-424.

¹¹ Su questo punto in particolare R. LAMBERTINI, *Dalla propaganda alla teoria politica: esempi di una dinamica nello scontro tra Giovanni XXII e Ludovico IV di Baviera*, in *La propaganda politica nel Basso Medioevo. Atti del XXXVIII Convegno storico internazionale (Todi, 14- 17 ottobre 2001)*, Spoleto 2002, pp. 289-313. Spiega bene come Bonagrazia si spese nella lotta contro gli Spirituali anche dopo le affermazioni di Giovanni XXII sulla povertà evangelica S. PIRON, *Bonagrazia de Bergame, auteur des Allegationes sur les articles extraits par Jean XXII de la Lectura super Apocalipsim d'Olivi*, in *Revirescunt chartae, codices, documenta, textus*, II, cur. A. CACCIOTTI - P. SELLA, Roma 2002, pp. 1065-1087. Su questo anche WITTNEBEN, *Bonagratia* cit., pp. 143-145.

¹² C. DOLCINI, *Marsilio e Ockham. Il diploma imperiale Gloriosus Deus, la memoria politica Quoniam scriptura, il Defensor minor*, in DOLCINI, *Crisi di potere e politologia in crisi. Da*

all'inizio i presupposti per un loro ruolo come propagandisti presso Ludovico non fossero dei migliori¹³, negli anni successivi, dal convento francescano di Monaco, i seguaci di Michele da Cesena diedero man forte all'imperatore nello scontro che lo opponeva al papato. Ludovico aveva un disperato bisogno di riguadagnare sostenitori in Germania, e doveva allentare il lunghissimo stato di tensione che ormai da molto tempo stava avendo influenze negative anche sulle città tedesche, divise spesso tra i sostenitori dell'una o dell'altra fazione¹⁴.

A questo punto entra in gioco una fonte importantissima per la ricostruzione dell'attività dei Minori presso Ludovico IV: la *Chronica* del cosiddetto Niccolò Minorita (Nicholas von Freising), un altro dei francescani rifugiatisi presso l'imperatore¹⁵. Egli ci riporta una breve *quaestio* (successiva al 6 agosto 1338 in quanto contiene un riferimento alla *Fidem catholicam*) alla quale ci si riferisce citandone l'*incipit* «Ad predictam questionem»: essa si sofferma sull'invalidità del giuramento prestato da «nonnulli clerici et laici» ai danni di Ludovico IV¹⁶, col quale ci si impegnava a non passare mai dalla parte del Bavaro, a non riconoscerlo quale vero e legittimo imperatore e a non fornirgli *auxilium et consilium*. Non viene specificato se questo giuramento fosse stato prestato solo per essere liberati dalle numerose scomuniche che avevano colpito anche tutti i fautori di Ludovico, o se invece fosse stato richiesto dagli oppositori dell'imperatore anche indipendentemente da questo¹⁷. L'argomentazione in cui si articola il trattato si suddivide in tre parti. All'inizio si espone la teoria, si potrebbe dire generale, che

Sinibaldo Fieschi a Guglielmo d'Ockham, Bologna 1988, pp. 291-426, p. 345. WITTNEBEN, *Bonagrata* cit., pp. 285 ss.

¹³ LAMBERTINI, *Dalla propaganda* cit., p. 293.

¹⁴ BECKER, *Das Mandat* cit., p. 460.

¹⁵ L'edizione è la già citata MINORITA, *Chronica*.

¹⁶ *Ibid.*, pp. 1153-1155.

¹⁷ L'assoluzione dalla scomunica mediante giuramento di fedeltà è pratica ampiamente documentata e formalizzata lungo i pontificati di Giovanni XXII e Clemente VI. Un discorso più esaustivo a riguardo lo fa H.J. BECKER, *Zwei unbekannte kanonistische Schriften des Bonagrata von Bergamo in Cod. Vat. Lat. 4009*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 46 (1966), pp. 219-276: 249. Il formulario per l'assoluzione dalla scomunica e il conseguente giuramento sotto Clemente VI in M.G.H., *Const.* 8, nn. 377-379. Non è stata tramandata la forma di giuramento in uso sotto Giovanni XXII, ma da ciò che ci dice Clemente VI nel 1349 si può supporre che questa non avesse subito troppi mutamenti, e che addirittura fosse la stessa usata a quell'epoca, cfr. M.G.H., *Const.*, 9, n. 381.

tale giuramento non si possa rispettare senza correre pericoli per la salvezza dell'anima: Ludovico infatti è il vero imperatore e gli si deve obbedienza. Il nucleo centrale si svolge attorno a due possibilità: che chi ha giurato fosse, o meno, consapevole di ciò che stava facendo. Nel primo caso il giuramento non è valido in quanto tutti sono tenuti ad obbedire all'imperatore («imperator obedi debet ab omnibus romano imperio subiectis»). Nel secondo caso, invece, non si possono considerare spergiuri coloro che hanno prestato tale promessa e che recedono da essa, «quia iuramentum eorum non extenditur ad illud de quo per ipsos non exstitit cogitatum sive non habebant in mente». Tutto ciò viene corroborato riferendosi alla dottrina canonica in merito. La conclusione della breve *quaestio* è che un tale giuramento non possiede alcuna validità, poiché non ci si può sottrarre alla sovranità dell'imperatore: anzi, coloro che lo hanno prestato (sia che fossero o meno coscienti del proprio errore) «absque animarum suarum periculo ac detrimento non possunt tale iuramentum aliquid observare». Un modo questo, in sostanza, per giustificare chi desiderava ripudiare tale promessa e passare dalla parte di Ludovico.

Questo testo ci era noto, sino ad oggi, grazie a due soli esemplari: il primo conservato a Parigi, Bibliothèque Nationale de France (d'ora in poi BNF), *Latin* 5154, ff. 349 r-v (di seguito P), unico codice questo a contenere per intero la *Chronica* di Niccolò, mentre il secondo è il codice della Biblioteca Apostolica Vaticana (d'ora in poi BAV), *Vaticano Latino* 4008, f. 200, che contiene invece solo estratti dall'opera di Niccolò e che, secondo gli editori della *Chronica*, è *descriptus* di P (per questo motivo non gli si fornisce una sigla e non lo si considera nel discorso che porteremo avanti)¹⁸. Nel visionare alcuni manoscritti della Universitätsbibliothek di Würzburg si è scoperto un altro esemplare di questo testo nel *Manuscriptus chartaceus Folio* 140, ai ff. 249 r-v (di seguito W) di cui si edita il testo in Appendice¹⁹. Grazie a questa

¹⁸ Una sua descrizione in H. KÄMPF, *Die codices latini 4008-4010 der vatikanischen Bibliothek*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 26 (1935-1936), pp. 143-171. L'argomentazione che lo vede *descriptus* in MINORITA, *Chronica* cit., p. 9, che si è potuta corroborare visionando le riproduzioni del codice ai *folia* indicati (in formato digitale su www.digi.vatlib.it, ultima consultazione 9 novembre 2020). Vi sono numerosi manoscritti della *Chronica*, ma solo P ed il suo *descriptus* ne riportano l'intero testo, mentre tutti gli altri o si interrompono prima di questo documento, o riportano solo estratti dell'opera.

¹⁹ Per la descrizione del codice si veda H. THURN, *Die Handschriften aus benediktinischen Provenienzen: Hälfte 1*, Wiesbaden 1973, pp. 136-140.

fortuita scoperta, si ritiene sia possibile fare qualche considerazione in più riguardo la genesi e l'utilizzo di questo trattato lungo gli anni turbolenti del pieno Trecento. Il testo della «Ad predictam questionem», inoltre, nella forma in cui si presenta nel manoscritto di Würzburg, non è risultato avere una correlazione diretta con il codice parigino. La paternità di questo scritto viene affidata, a seguito della sua intestazione nella *Chronica*, al giurista Bonagrazia di Bergamo²⁰. Vista la collegialità nella stesura dei documenti per Ludovico IV e la posizione centrale che Bonagrazia ricopriva presso i Minori a Monaco, gli studi non hanno messo in dubbio questa attribuzione: vedremo nelle prossime pagine cosa questo nuovo esemplare può dirci a riguardo. Questo breve testo ha attirato l'attenzione di due studiosi negli anni '60 del secolo scorso, i cui scritti sono imprescindibili per l'analisi che si vuole portare avanti ora. Sarà perciò utile iniziare ripercorrendo brevemente le tappe di questi studi, dopodiché si esporranno le particolarità del nuovo esemplare tedesco e si metteranno in relazione al testo tradito dagli altri manoscritti. In base a queste peculiarità, si proverà quindi a tracciare uno schema dell'evoluzione del nostro testo: si terranno presenti le diverse situazioni politiche nelle quali gli esemplari furono redatti e si proverà a dar ragione dei continui rimaneggiamenti cui i singoli trattati andarono incontro lungo un arco di tempo che va dal 1328 al 1354. La seconda parte del presente lavoro prenderà invece in esame il contesto giuridico nel quale le riflessioni portate avanti in questi documenti si svilupparono: si mostrerà come i Minori di Monaco fossero debitori di una lunga tradizione di pensiero sulla problematica del papa eretico e come essi rielaborarono alcuni nodi di questa riflessione in base alla realtà politica in cui si trovavano: la consapevolezza, cioè, che la possibilità, accolta dai decretisti e prefigurata da personaggi come Gioacchino da Fiore e Pietro di Giovanni Olivi, si fosse ormai avverata e che sul soglio di Pietro sedesse un eretico che minacciava l'intera cristianità (della cui vera fede i Minori si sentivano i detentori e, insieme, i difensori). Si concluderà, infine, con alcune osservazioni sull'opera di pubblicistica dei francescani presso Ludovico IV e sul grado di indipendenza di questi ultimi rispetto alle necessità propagandistiche dell'imperatore.

²⁰ Su Bonagrazia da Bergamo si rimanda a WITTNEBEN, *Bonagratia* cit.

Ritrovamenti di testi e ipotesi sulla loro genesi: gli studi di Becker e Maier

Hans-Jürgen Becker ritrovò, nel 1966, all'interno del codice della BAV, *Vat. Lat.* 4009, una serie di documenti ascrivibili alla cerchia di giuristi di Ludovico IV che erano sino ad allora rimasti inediti²¹. Il codice è una miscellanea che probabilmente serviva ai giuristi per trascrivere e correggere i documenti che poi sarebbero stati pubblicati a nome dell'imperatore²². Tra questi, lo studioso tedesco ne pubblicò uno (contenuto ai ff. 203r-204v) che ricalcava da vicino la tematica e le argomentazioni della breve *quaestio* tramandata da Niccolò: in molti punti era, anzi, identico ad essa e sembrava configurarsi come la versione estesa del testo attribuito a Bonagrazia. Questo documento, al quale ci si riferirà con il titolo «*Questio talis*», relegò di fatto la «*Ad predictam questionem*» ad essere meramente un riassunto della prima. Lo studioso tedesco corroborò, inoltre, l'ipotesi sull'autorialità di entrambi gli scritti a seguito della presenza di correzioni a margine di mano (a suo dire) proprio di Bonagrazia, sebbene lungo il documento non vi sia alcun riferimento al giurista francescano (come avviene invece nella *Chronica*)²³. Tuttavia, il tema della «*Questio talis*» sembrava essere legato al suo “riassunto” solo in parte: essa si interroga, infatti, sulla validità di un giuramento prestato da «*quidam religiosi*» verso un «*episcopus*», il quale (prima o dopo questo giuramento) «*incidit manifeste in heresim*»: questa promessa era stata fatta a seguito di una «*discordiam*» sorta tra questo vescovo e un sovrano («*quodam principe*»), nella quale i giuranti avevano promesso di sostenere il primo («*ad instantiam sive in favorem dicti episcopi*») e di non celebrare gli uffici divini in presenza del *princeps* fino a quando non si fosse fatta «*pax et concordia inter predictos*». Come si vede, non vi è alcun riferimento a Ludovico IV e la problematica del giuramento è ribaltata: qui non va rispettato per l'eresia del vescovo, mentre nella «*Ad predictam questionem*» era l'obbligo di obbedire al proprio sovrano che inficiava la promessa.

L'anno successivo a questa scoperta, un'altra studiosa tedesca, Anneliese Maier, andò più a fondo nella ricerca e scovò, sempre in un

²¹ BECKER, *Zwei unbekannte* cit.

²² KAMPE, *Die Codices* cit., p. 164.

²³ Sulla paternità a Bonagrazia della scrittura che corregge il testo non si hanno elementi per corroborare o confutare le affermazioni di Becker, che comunque ci sembrano solide. Si veda BECKER, *Zwei unbekannte* cit., pp. 232-234.

codice della BAV, *Ottoboniano Latino* 2520, ff. 115r-117r, un documento composto da sette *dubia*, cui ci si riferirà attraverso l'*incipit*, «Quia sepe»²⁴. Il testo affronta tematiche legate all'obbedienza dovuta ad un ecclesiastico divenuto poi eretico, alla validità degli atti da lui compiuti e alle conseguenze che, chi ha agito contro questi ultimi deve subire, deve subire. Il settimo e ultimo di questi *dubia* altro non era che il testo della *quaestio* scoperta da Becker l'anno prima. Maier propose per la «Quia sepe», a seguito di riferimenti interni, una datazione tra il 1328 e il 1329, che verrà seguita nell'espone l'intricato processo di riuso e correzione a cui andò incontro questo scritto²⁵. Purtroppo, la studiosa non allegò un'edizione della «Quia sepe», il cui manoscritto è stato, però, digitalizzato ed è quindi facilmente consultabile: ciò ha reso possibile anche rivalutare le integrazioni a margine di Bonagrazia, che sistematicamente aggiunge specificazioni come «vel seculares» accanto a «religiosi». Se dall'edizione di Becker sembrava che questi fossero interventi specifici del giurista francescano, a un controllo dei codici appare chiaro come egli non fece altro che seguire più da vicino il testo della «Quia sepe», che già conteneva queste precisazioni. Bonagrazia si muove, però, con una certa autonomia rispetto al suo modello: egli integra a margine questa specificazione in diversi punti nei quali il suo modello presentava solo «religiosi», mentre non lo fa in altri luoghi dove la «Quia sepe» era invece più precisa²⁶. Sul perché il copista della «Questio talis» avesse sistematicamente ommesso questi termini ora non si può insistere: vedremo più avanti una possibile spiegazione alla luce degli altri testimoni di questo testo.

Interessante è anche la presenza di un allegato appena dopo la «Questio talis», vergato dalla stessa mano che appone le correzioni, il cui titolo recita: «Responsio ad oppositionem fratris Gisalberti de Pergamo olim ministri provincie mediolanensis»²⁷. Si tratta della rispo-

²⁴ A. MAIER, *Zwei unbekannte Streitschriften gegen Johann XXII aus dem Kreis der Münchener Minoriten*, «Archivum Historiae Pontificiae», 5 (1967), pp. 41-78.

²⁵ Entrambi sono digitalizzati consultabili sul sito www.digivatlib.it

²⁶ Integrazioni di Bonagrazia rispetto alla «Quia sepe» si notano leggendo il testo di quest'ultima in BAV, *Ott. Lat.* 2520, f. 117r.

²⁷ BECKER, *Zwei unbekannte* cit., pp. 271-276 per i riferimenti su Gisalberto, della cui vita non si conosce praticamente nulla. Scrisse un commento ai *Disticha* di Catone che dedicò al giurista Alberto da Rosciate del quale ci rimangono cinque esemplari manoscritti senza che vi sia stata ancora un'edizione critica. L'unica pubblicazione a noi nota riguardo Gisalberto è A. SALVI, *Gisalberti Bergomensis quaedam de distichis Catonis*,

sta ad una confutazione che Gisalberto di Bergamo, ministro provinciale dei francescani fino al 1331 (quando fu sollevato dall'incarico per aver sottoscritto l'appello di Michele da Cesena contro Giovanni XXII)²⁸, doveva aver redatto contro la «Questio talis» (o contro il settimo *dubium* della «Quia sepe»). La dicitura *olim* indica che la *responsio* fu trascritta nel codice dopo il 1331: una maggiore accuratezza sul momento preciso della sua redazione non è possibile proporla a causa della mancanza del testo originale (sono tramandati solo gli estratti confutati nella *responsio*) e delle pochissime informazioni pervenute sul conto dell'autore. Questo testo è interessante in quanto permette di inquadrare la disputa in un contesto polemico più ampio, nel quale altri esperti di diritto (in questo caso sempre francescani) si interrogarono, con conclusioni opposte, sulla possibilità di obbedire a un papa eretico: su tutto ciò si entrerà nel dettaglio più avanti.

La storia di questi trattati non si ferma qui: proprio grazie alla sua scoperta, Maier poté constatare come l'*incipit* della «Quia sepe» fosse identico a quello di uno scritto del 1347 attribuito a Guglielmo da Ockham e che è oggi conosciuto con il titolo *De electione Caroli IV*. La questione dell'autorialità di questo scritto è stata assai dibattuta e non si vuole qui entrare nel merito, sebbene chi scrive sia più persuaso delle argomentazioni dell'editore del trattato che non lo ritiene opera di Ockham²⁹. Il testo dello scritto è tramandato solo indirettamente attra-

«Collectanea franciscana» 65 (1995), pp. 207-219, nella quale si accenna (p. 8) alla controversia con Bonagrazia. Alcune notizie le fornisce anche M. PETOLETTI, «*Ad utilitatem volentium studere in ipsa comedia: il commento dantesco di Alberico da Rosciate*», «Italia medioevale e umanistica», 38 (1995), pp. 141-216: 195-196; utile anche M. ROBECCHI, *Un inedito glossario Latino-Bergamasco del Trecento (ms. MAB 29)*, «L'Italia dialettale», 74 (2013), pp. 85-135 (spec. pp. 86-88) per la descrizione del testimone più antico dei *disticha* ma con solo qualche accenno a Gisalberto.

²⁸ BECKER, *Zwei unbekannte* cit., p. 251, nota 113. Più esaustiva MAIER, *Zwei unbekannte* cit., p. 52. Per l'appello di Michele si veda MINORITA, *Chronica* cit., pp. 227-424.

²⁹ L'edizione moderna in OFFLER, *William Ockham* cit., pp. 463-486, dove lo studioso mostra come l'attribuzione a Ockham del testo (su cui l'unica fonte è la testimonianza di Konrad) sia ormai da considerarsi del tutto infondata sia sulla base dell'*usus scribendi* del trattatista, sia per la mancanza totale di testimonianze storiche affidabili per l'identificazione di quest'ultimo con il trattato. Inoltre, la critica recente ha dimostrato senza ombra di dubbio come Ockham fosse già deceduto nel momento in cui il trattato venne scritto: si veda in particolare G. GAL, *William of Ockham died "impenitent" in April 1347*, «Franciscan Studies», 42 (1982), pp. 90-95. Di segno opposto è però l'autorevole parere di Jürgen Miethke, che ritiene che la data di morte di Ockham sia da porsi tra 1347 e 1349 e che quindi egli potrebbe essere ritenuto l'autore del trattato: ciò aprirebbe ad una serie di considerazioni sull'opera del francescano che sarebbe

verso la confutazione che ne fece Konrad von Megenberg nel 1354 nel suo *Contra Ockham*³⁰. La tematica si fa ancora più interessante quando si nota che il *De electione* e la «Quia sepe», però, non solo hanno il medesimo *incipit*, ma anche che il primo riporta, con le particolarità che diremo, intere sezioni della seconda, della «Questio talis» e di altri documenti contenuti nella *Chronica* di Niccolò. Tracciato il quadro del dibattito storiografico attorno a questi testi, vediamo ora le particolarità dell'esemplare di Würzburg.

Le versioni della «Ad predictam questionem» tra mutamenti politici e diverse necessità propagandistiche alla luce del nuovo esemplare nel ms. M. Ch. F. 140 di Würzburg

Il testo di W è preceduto da un'intitolazione che recita: «Ein questio, dar in man probirt, das Keyser Ludwig ein rechter Keyser gewest ist – Sequitur alio folio». Si vede già come non siano presenti riferimenti né alla *Chronica* né a Bonagrazia o a qualsiasi altro esponente francescano. Nell'introduzione alla *quaestio*, il nostro testo si discosta dalla forma che presenta nel codice parigino: l'estensore di W, infatti, formula l'interrogativa indiretta iniziale nel medesimo modo della «Questio talis» e con lo stesso verbo, «queritur», anziché introdurre il periodo con la causale come nella *Chronica* e il verbo «dubitatur». Appena prima dell'inizio della *quaestio* vera e propria, P inserisce il riferimento a Bonagrazia da Bergamo, mentre W tace a riguardo. Di nuovo, nemmeno nella «Questio talis» vi è alcun riferimento a Bonagrazia: vediamo gli *incipit* a confronto.

troppo lungo anche solo accennare qui. Si veda J. MIETHKE, *Zu Wilhelm Ockhams Tod*, «Archivum franciscanum historicum», 61 (1968), pp. 79-98.

³⁰ La prima edizione fu quella in R. SCHOLZ, *Unbekannte kirchenpolitische Streitschriften aus der Zeit Ludwigs des Bayern (1327 – 1354)*, II, Roma 1914, pp. 346-391, dalla quale proviene il titolo in uso ancora oggi. Il *Contra Wilhelmum Ockham* è edito qui assieme al trattato. Sul rapporto tra Konrad e Ockham si veda il contributo di J. MIETHKE, *Konrads von Megenberg Kampf mit dem Drachen: Der Tractatus contra Occam im Kontext*, in *Konrad von Megenberg (1309-1374) und sein Werk. Das Wissen der Zeit*, cur. C. MÄRTL - G. DROSSBACH - M. KINTZINGER, München 2006, pp. 73-97.

Quia sepe	<i>M.ch.f. 140</i> (W)	<i>Lat. 5154</i> (P)
«Nunc queritur, an dicti religiosi ad observantiam dicti iuramenti per eos prestiti teneantur»	«Queritur utrum illi qui iuraverunt et promiserunt quod non obedirent domino Ludewico imperatori»	«Quia nonnulli clerici et laici iuraverunt et promiserunt non obedire domino Lodowico IIII romanorum imperatori [...]. Ad quam dubitationem frater Bonagratia de Pergamo ordinis fratrum minorum in utroque iure peritus duxit ut sequitur respondendum»

Si guardi ora alle parole con cui si apre la *quaestio* vera e propria. In P inizia con «Ad predictam questionem», mentre nel nostro esemplare l'*incipit* ricalca ancora quello della versione più estesa del *Vat. Lat.* 4009: «Ad quam questionem». In questo caso, la necessità di inserire l'attribuzione a Bonagrazia può aver reso obbligatorio modificare l'*incipit*: «Ad quam» e «questionem» vengono corrette rispettivamente in «Ad predictam» e «dubitationem» per evitare ridondanze. Perciò è probabile che in origine entrambi gli esemplari della «Ad predictam questionem» fossero identici, ed è ragionevole ipotizzare che questi abbiano copiato da un antografo comune, oggi sconosciuto (di seguito: α), responsabile dell'abbreviazione della *quaestio* dalla forma che essa presentava nella «Questio talis». Dopodiché P deve aver inserito le sue modifiche:

Quia sepe	<i>M.ch.f. 140</i> (W)	<i>Lat. 5154</i> (P)
«Ad quam questionem absque dubium dicendum est, quod non teneantur ad observantiam dicti iuramenti et quod	«Ad quam questionem absque dubio dicendum est quod illi qui tale iuramentum fecerunt, ad eius observantiam non	«Ad predictam questionem absque dubio est dicendum quod illi qui tale iuramentum fecerunt ad eius observantiam

illud iuramentum tenentur, et quod tale non tenentur, et non possunt sine iuramentum non non quod tale iuramentum non possunt periculo et detrimento animarum suarum possunt sine detrimento et periculo sine detrimento et aliquo aliter observare, suarum animarum animarum suarum quod ostenditur aliquo aliter observare» periculo aliquo aliter rationibus infrascriptis» observare»

Sempre sulla scorta di queste modifiche apportate da P, si veda anche cosa avviene poche righe dopo, quando entrambe le versioni affermano che Ludovico IV è il legittimo imperatore: W omette il rimando «ut superius est probatum» di P, dal momento che l'esemplare tedesco non possedeva alcun luogo a cui riferirsi nel quale avrebbe dimostrato la legittimità di Ludovico (al contrario della *Chronica* che aveva più volte insistito sul tema)³¹. Ma W omette anche la riga successiva, che recita «Et etiam inferius clarius ostendetur quod idem intelligitur de quolibet alio imperatore». Una spiegazione per questa omissione potrebbe risiedere nel fatto che il trattato si sofferma esclusivamente sulla figura di Ludovico IV, senza riferire il discorso a tutti gli imperatori. Si può allora pensare che tale versione, proprio perché copiava da un modello indipendente dalla *Chronica*, abbia omissso questa notazione dato che non vi sono, nella *quaestio*, riferimenti ad altri sovrani oltre a Ludovico IV:

M.ch.f. 140 (W)

«Quoniam constat secundum iura tam divina quam canonica et civilia, quod prefatus dominus Ludowicus fuit et est verus et legitimus imperator et quod eidem secundum ipsa iura debuit et debet ab omnibus Romano imperio subiectis obediri»

Lat. 5154 (P)

«Quoniam constat secundum iura tam divina quam canonica et civilia, quod prefatus dominus Ludowicus fuit et est verus et legitimus imperator ut superius est probatum, et etiam inferius clarius ostenditur quod idem intelligitur de quolibet alio imperatore et quod eidem secundum ipsa iura debuit et debet ab omnibus subiectis romano imperio obediri»

³¹ MINORITA, *Chronica* cit., pp. 191-200.

Verso la fine, la versione tramandata dal codice W sembra essere di nuovo più fedele al modello della «*Questio talis*» e, quindi, al testo dell'antigrafo α prima delle modifiche apportate dal compilatore della *Chronica*. P, infatti, usa la disgiuntiva «*observationem seu observantiam*» al posto del solo «*observantiam*», che è leggibile invece negli altri due esemplari:

Questio talis	<i>M.ch.f.</i> 140 (W)	<i>Lat.</i> 5154 (P)
«in quolibet casuum predictorum dicti religiosi ad huiusmodi iuramenti observantiam non tenentur»	«Sequitur quod illi, qui contrarium iuraverunt, ad ipsius iuramenti observantiam non tenentur»	«Sequitur quod illi qui contrarium iuraverunt, ad ipsius iuramenti observationem seu observantiam non tenentur»

Si evidenzia così un altro aspetto interessante di questa relazione tra i testimoni sulla base dei destinatari della *quaestio*. Il testo tramandato da Niccolò si rivolge a «clerici et laici», mentre W si limita sin dall'inizio a un generico «illi». Perché una distinzione così netta e inequivocabile, e perché solo nella versione parigina del testo? La «*Questio talis*» si riferiva, infatti, solamente agli ecclesiastici («religiosi vel seculares») e non parlava mai dei laici. La necessità che Bonagrazia mettesse a margine le precisazioni in un primo tempo non incluse dal copista potrebbe far pensare a dibattiti tra i Minori sulla possibilità di specificare anche i secolari o meno, e ciò risulta interessante alla luce della contrapposizione che da sempre separava costoro dai regolari³².

³² Le tensioni tra mendicanti e secolari affondano nella polemica che li vide protagonisti nel pieno Duecento all'università di Parigi, nella quale si scontrarono personaggi come Guglielmo di Saint-Amour e Bonaventura. Alcuni titoli per orientarsi nella questione e negli strascichi che ancora alla fine del Trecento erano evidenti nella letteratura: S. STECKEL, *Rewriting the Rules: the Secular-Mendicant Controversy in France and its Impact on Dominican Legislation*, c. 1230-1290, in *Making and Breaking the Rules. Discussion, Implementation, and Consequences of Dominican Legislation*, cur. C. LINDE, Oxford 2018, pp. 105-130; LAMBERTINI, *Apologia* cit., specialmente pp. 11-24 su Bonaventura e Saint-Amour; P. SZITTYA, *The Antifraternal Tradition in Medieval Literature*, Princeton 1986; G. GELTNER, *William of St. Amour's De periculis novissimorum temporum: a False Start to Medieval Antifraternalism?*, in *Defenders and Critics of Franciscan Life*, cur. M. CUSATO - G. GELTNER, Leiden 2009, pp. 127-43. A. MONTEFUSCO, *Maestri secolari, frati mendicanti e autori volgari. Immaginario antimendicante ed ecclesiologia in vernacolare, da Rutebeuf a Boccaccio*, «Rivista di storia del cristianesimo», 12 (2015), pp. 265-290.

Specificare che nel discorso fossero inclusi anche i chierici secolari poteva sottintendere un tentativo di allargare la base di coloro che si tentava di far passare dalla parte di Ludovico IV, e ciò implicherebbe che dietro al mancato inserimento di queste specificazioni, in un primo tempo, e alla loro aggiunta da parte di Bonagrazia, in un secondo, vi fossero ragioni politiche e non una mera svista del copista. Si tenga in considerazione anche come i chierici secolari fossero comunque più legati all'autorità diretta del vescovo e la precisazione inserita a margine deve aver puntato soprattutto a questo: sottolineare come anch'essi potessero ritenersi sciolti dal giuramento che avevano prestato, nonostante la loro sottomissione all'autorità vescovile. Per fare luce sul perché Niccolò allarghi ulteriormente la platea dei destinatari, bisogna tornare alle modifiche fatte dal cronista francescano alla *quaestio* originale per adattarla alle sue esigenze: si può pensare che, a quella data e in una raccolta di documenti con fine propagandistico come era la *Chronica*, vi fosse tutto l'interesse a includere anche i laici nella platea dei destinatari del testo, nell'ottica di raggiungere un numero di persone più ampio possibile che potessero convincersi a sostenere l'imperatore. Si passerebbe quindi da un testo in origine indirizzato ai soli ecclesiastici, compresi – come specifica Bonagrazia – anche i «seculares», alla versione modificata da Niccolò, nella quale, accanto a queste due categorie, ora riassunte nei «clerici», vengono aggiunti anche i «laici». Questo non è successo però in W, che in questo punto è nuovamente più vicino all'antigrafo comune α di quanto non lo sia P: l'esemplare tedesco si serve perciò di un termine generico sin dall'inizio, «illi» (come generico e bisognoso di integrazione era il «religiosi» della «*Questio talis*»). Il testo nella versione che il codice W ci trasmette non doveva essere inserito in un'opera, come la *Cronica*, che aveva l'obiettivo di sostenere Ludovico IV e, in quanto tale, di raggiungere un pubblico il più ampio possibile. Anche in questo aspetto si mostra una particolarità del testo del nuovo esemplare manoscritto, dovuta alla diversa destinazione del testo che ci tramanda: se inserire anche i laici nei destinatari aveva ragioni politiche, l'estensore di W non aveva motivo di farlo modificando ciò che presumibilmente leggeva nell'antigrafo. Ci si rivolga ora brevemente alla questione dell'autorialità di questo scritto: a questo punto, il cronista francescano è l'unica fonte per l'attribuzione della *quaestio* a Bonagrazia. Se in W, che è più fedele all'antigrafo, tale dicitura non compare, si può ragionevolmente ritenere che sia stato Niccolò ad aggiungere questa notazione, forse per attri-

buire al trattato maggiore autorevolezza per le motivazioni politiche che si sono dette. Certo è che Bonagrazia deve aver preso parte alla stesura della «Ad predictam questionem», ma attribuirla esclusivamente alla sua mano semplifica di molto l'articolato processo di redazione che si è tentato di tracciare. Inoltre, l'attribuzione di un'opera ad un autore solo in base alle intitolazioni presenti nei manoscritti è sempre un terreno assai scivoloso, e a maggior ragione lo è in questo caso, visto il lavoro collegiale dei Minori nel produrre questi documenti³³. Si può ragionevolmente concludere che questi esempi mostrino come Niccolò abbia dovuto adattare il suo testo per le esigenze legate alla natura dell'opera in cui lo stava inserendo e come W rimanga quale testimone di una forma precedente del testo, più aderente all'antigrafo comune α .

Ma quali operazioni deve aver compiuto l'estensore di questo testimone perduto? Costui stravolse la «Questio talis» per adattarla alle esigenze politiche del 1338, più favorevoli a Ludovico di quanto non lo fossero dieci anni prima, al momento della stesura della «Quia sepe»³⁴: nel 1338 all'imperatore premeva di riguadagnare sostenitori (laici ed ecclesiastici come precisa Niccolò) dopo il fallimento delle trattative con Benedetto XII. Perciò, al posto della elaborata *prima ratio* di Bonagrazia, che trattava un tema non funzionale alla problematica (la condizione di eretico di colui al quale veniva prestato il giuramento), il compilatore di α inserì un breve paragrafo che si limitava a ribadire la legittimità della carica di Ludovico (già dichiarata all'inizio e che la *Chronica* aveva esaurientemente dimostrato: per questo, P aggiunge la precisazione «ut superius est probatum», che W omette). A partire da questa premessa la «Ad predictam questionem» portò avanti il ragionamento per condannare chiunque non si fosse sottomesso o avesse giurato di non obbedire all'imperatore. L'antigrafo prese invece a piene mani dalla *secunda ratio* della «Questio talis»: in essa, che trattava della possibilità che chi avesse prestato il giuramento al vescovo fosse o meno consapevole dell'eresia del prelato, fu sufficiente sostituire le parti riguardanti l'eresia con le affermazioni sull'obbligo di obbedire

³³ OFFLER, *Zum Verfasser* cit., p. 55.

³⁴ Oltre alla pubblicazione della *Fidem catholicam*, in quegli anni Ludovico IV tenne numerose assemblee in Germania per guadagnare consensi e riuscì anche a far sì che trentasei città tedesche scrivessero al pontefice per chiedergli la revoca dei processi contro l'imperatore, cfr. BECKER, *Das Mandat* cit., p. 460.

all'imperatore, mentre i riferimenti giuridici e l'organizzazione argomentativa potevano rimanere invariati. Pertanto, capovolta la casistica, non si doveva far altro che sostituire una condizione di difetto esplicita con una altrettanto esplicita prescrizione giuridica e il quadro tornava identico a quello tracciato in origine da Bonagrazia. Tutto ciò fu eseguito riducendo notevolmente l'estensione del trattato, del quale vennero prese e modificate solo poche sezioni.

Maier non concordava con Becker sulla possibilità che Niccolò avesse utilizzato la versione ridotta del testo della «*Questio talis*»: secondo la studiosa, infatti, i due documenti erano solo tematicamente simili, ma non vi poteva essere una correlazione diretta tra di essi sulla base di questo ribaltamento della casistica riguardo l'invalidità del giuramento³⁵. L'ipotesi dell'esistenza di "α" e delle modifiche da esso apportate ci sembra possa servire quale punto di incontro tra queste due posizioni, ma aveva comunque ragione Maier a sottolineare le differenze e a frenare gli entusiasmi riguardo una loro diretta correlazione. In particolare, la datazione accettata da entrambi gli studiosi per la «*Questio talis*» (dopo la pubblicazione della *Fidem catholicam* il 6 agosto 1338) si ritiene sia un errore dovuto proprio alla sicurezza nel mettere in relazione il testo con la «*Ad predictam questionem*»: è infatti solo quest'ultima a contenere il riferimento alla *Fidem catholicam*, mentre la «*Questio talis*» non possiede alcun elemento utile perché la si possa collocare cronologicamente, e fu solo grazie al ritrovamento della «*Quia sepe*» che Maier poté ipotizzare il 1328-29 quale data di scrittura anche della parte poi ricompresa nel trattato di Bonagrazia. Ma riguardo al momento in cui quest'ultimo venne trascritto nel *Vat. Lat.* 4009, con le correzioni cui si è accennato, non si può dire nulla di certo: non si può dire nulla di certo, se non fornire una stima che va dal 1331 (il *terminus a quo* per la copiatura della *responsio* di Gisalberto nel codice) fino al 1338, anno nel quale fu risistemato per dar vita alla versione abbreviata di P e W.

Per poter andare più a fondo nelle relazioni tra questi testi bisogna allargare lo sguardo fino ad arrivare al *De electione Caroli IV* del 1354. In esso ritroviamo alcune sezioni provenienti tanto dalla «*Quia sepe*»

³⁵ MAIER, *Zwei unbekannte* cit., p. 54: «In unserer Quaestio, oder unserem siebten *dubium*, geht es dagegen um die Verbindlichkeit von Eiden, die einem Häretiker geschworen sind, und sie werden für ungültig erklärt nicht wegen ihres Inhalts, sondern wegen der Unzuständigkeit dessen, der sie gefordert und entgegengenommen hat».

quanto dalla «*Questio talis*», come da numerosi altri scritti ricompresi nella *Chronica* e che contribuiscono a fare del trattato una specie di *collage* di materiale propagandistico degli anni precedenti. L'editore del trattato ha segnalato la presenza di stralci di questi documenti e l'aderenza dell'*incipit* a quello della «*Quia sepe*», ma non si è notato come ciò altro non fosse se non l'ennesimo rimaneggiamento di questo scritto dovuto alle diverse necessità politico-propagandistiche. Infatti, l'autore del *De electione* non si limitò a ricopiare le fonti oggetto della presente indagine, ma, ancora una volta, queste furono riadattate alla situazione politica del momento. Clemente VII, infatti, nel dicembre del 1347³⁶ aveva imposto a tutti coloro che avevano sostenuto Ludovico IV (da poco defunto) di abiurare alla loro lealtà passata tramite un giuramento da prestare al pontefice, giuramento che doveva servire anche per riconoscere Carlo IV come legittimo *rex romanorum*. Di nuovo torna il tema del giuramento e del "parteggiamento" per una figura considerata eretica, questa volta il defunto imperatore. Già dall'*incipit* del *De electione* si ricava un'informazione interessante, oltre all'aderenza alla «*Quia sepe*», ossia l'aggiunta di un inciso che viene ripetuto anche lungo il resto del testo:

De electione

«*Quia sepe*»

«*Quia sepe iuris ignari de hiis, que certa sunt et in iure definita – tam clerici quam religiosi seu mundani propter aliqua que habentur in quadam littera domini Clementis pape sexti seu confessione per totum mundum transmissa dubitant, de quibus apud iuris peritos dubitatio non exitit*»

«*Quia sepe iuris ignari de hiis, que certa sunt et in iure definita et de quibus apud iuris peritos dubitatio non exitit*»

I sostenitori del defunto imperatore (che non avevano alcuna simpatia per il futuro Carlo IV, attaccato duramente nel *De electione*)³⁷ devo-

³⁶ M.G.H., *Const.* 8, nn. 377-379.

³⁷ OFFLER, *William Ockham* cit, p. 478; qui il trattatista ritiene che Carlo IV fosse addirittura eretico a sua volta poiché era il terzo discendente di Enrico VII, che sareb-

no quindi mostrare che un giuramento prestato ad un eretico non abbia alcun valore, e per questo scopo non poteva esservi testo migliore del settimo *dubium* della «Quia sepe»: non si doveva nemmeno modificare il testo come fatto dopo il 1338, poiché l'argomentazione ricalcava perfettamente la casistica già usata da Bonagrazia. Era sufficiente aggiungere alcuni riferimenti a Clemente VI (e talvolta al suo predecessore Giovanni XXII) quale destinatario delle argomentazioni, cosa che avviene sistematicamente:

<i>De electione</i>	«Questio talis» / «Quia sepe»
<p>«Et patet, quod tale iuramentum prestitum per predictos clericos et religiosos seu mundanos pape Clementi seu commissariis eius non possunt absque detrimento et periculo animarum suarum aliquanter observare»</p>	<p>«Et patet, quod tale iuramentum non potest absque detrimento anime aliquanter observari»</p>

La modalità di copiatura di questo trattato è interessante e apre nuovi percorsi di ricerca sulla sua ricezione da parte dei contemporanei nonché sul processo di interdipendenza che vi è tra questi documenti. Nel *De electione* viene ricopiata la «Quia sepe», sebbene non nella sua totalità, ma limitandosi all'*incipit*, a una parte del *primum dubium* e ad alcune sezioni del settimo. Per quanto riguarda le sezioni inserite prima di quest'ultimo, la loro ricostruzione ci ha permesso di individuare molti interventi dell'autore tra le parti ricopiate, interventi che l'editore del *De electione* si era limitato a notare per l'*incipit*: ad un controllo diretto del codice ottoboniano si scopre invece che chi compone questo trattato ha sì tratto alcuni passaggi dal primo *dubium*, ma con significativi tagli e modifiche³⁸, aggiungendovi in conclusione uno stralcio

be stato scomunicato da Clemente V nella *Pastoralis cura*, cosa questa ovviamente mai avvenuta. Carlo IV viene inoltre accusato di aver tradito Ludovico IV e di essersi fatto eleggere *Rex romanorum* mentre il legittimo detentore del titolo, mai revocatogli peraltro, era ancora in vita (l'11 luglio 1346, M.G.H., *Const.* 8, docc. 63-72).

³⁸ OFFLER, *William Ockham* cit., p. 468, testo corrispondente alle righe 10-16 che l'autore dice essere tratte «verbally as tr. 'Quia sepe'». Chi scrive desidera ringraziare il dott. Massimo Baucia il quale, al fine di poter corroborare l'analisi comparativa che si sta portando avanti in queste pagine, ci ha gentilmente inoltrato le riproduzioni e una

della seconda appellazione di Michele da Cesena, mentre la «Quia sepe» si limitava a ricordare che il generale dell'ordine aveva lì corroborato il discorso che si stava portando avanti. Sarebbe auspicabile un'edizione comparata di tutte queste versioni che possa mettere in luce le differenze che intercorrono tra i diversi testimoni.

Si presti ora attenzione al settimo *dubium*: all'inizio la contaminazione è minima e l'intervento dell'autore si limita a adattare la *quaestio* alle esigenze della situazione politica corrente. Viene quindi ricopiata la *prima ratio*, in forma abbreviata (meno della metà del testo originale) e subito dopo la *secunda ratio*, la quale però viene suddivisa dall'autore in una *tertia ratio* all'altezza della dimostrazione riguardo il giuramento prestato da coloro che non erano consapevoli della situazione in cui si trovavano, che invece nella «Quia sepe», nella «Questio talis» e nella «Ad predictam questionem» era ricompresa nella *secunda ratio*. Questo scorporamento potrebbe essere dovuto alla volontà del copista di rendere più evidente la suddivisione delle *rationes*, ad una sua svista (non si era accorto che le due dimostrazioni formavano un nucleo unico ed è intervenuto sul testo pensando di correggerlo), o, ancora, la si potrebbe imputare al testimone dal quale si stava copiando in quel momento, che forse conteneva già la suddivisione in tre *rationes*. Su questo ulteriore passaggio di copia non si può dire molto, tuttavia in un punto sembra mostrarsi come il *De electione* concordi nello specifico con la «Questio talis» contro la «Quia sepe»:

<i>De electione</i>	«Questio talis»	«Quia sepe»
«Ex quibus clare et manifeste patet quod iuramentum quodcumque prestitum ad instantiam sive in favorem illius, qui in heresim manifeste est lapsus»	«Ex quibus clare et manifeste patet, quod iuramentum quodcumque prestitum ad instantiam sive in favorem illius, qui in heresim manifeste lapsus est»	«Ex quibus clare et manifeste patet, quod iuramentum quodcumque prestitum de obediendo sive favendo illi, qui in heresim manifeste est lapsus»

sua personale e accurata descrizione codicologica e paleografica del codice della Biblioteca Comunale di Piacenza, *Landi 24*, un esemplare che secondo l'editore del trattato è tra i più affidabili per la *constitutio textus* (si sono visionati specialmente i ff. 68v-71r). Per la sua descrizione si vedano A. BALSAMO, *Catalogo dei manoscritti della biblioteca comunale di Piacenza*, I, Piacenza 1910, p. 76 oltre a T. KAEPPELI, *Zur Überlieferung der Werke Konrads von Meigenberg*, Köln 1960, pp. 175-182.

Vi sono anche altri punti nei quali il *De electione* sembra integrare o accogliere parti riconducibili alla sola «*Questio talis*», ma questi non sono sufficienti a corroborare l'esistenza di una relazione particolare del trattato con la *quaestio* di Bonagrazia³⁹. Sembra, invece, che esso condivida molto più con la «*Quia sepe*», a partire dal medesimo *incipit*, per il fatto che introduce le sue tre *quaestiones* utilizzando lo stesso verbo di questa («*sumitur*» contro il «*solvitur*» della «*Questio talis*») e che lungo il testo vengono inserite anche sezioni del primo *dubium* e perciò anch'esse presenti solo nella «*Quia sepe*». Visti i numerosi e continui riadattamenti di questi trattati lungo gli anni è quindi probabile che l'autore avesse di fronte entrambi gli scritti mentre redigeva il *De electione*, assieme a tutti gli altri documenti che ha incluso in quest'ultimo, il che spiegherebbe l'aderenza di alcune sezioni alla «*Questio talis*». Per chiudere riguardo al *De electione*, si noti un'ultima particolarità nel modo in cui il trattato si rivolge a coloro che hanno prestato il giuramento a favore di Clemente VI: si parla, infatti, di «*clericos et religiosos seu mundanos*»⁴⁰. Un primo esempio di questa aggiunta lo si è visto poco sopra, quando si è paragonato l'*incipit* con quello della «*Quia sepe*»: proprio la sezione che tra i due diverge, ovvero l'inciso che il *De electione* aggiunge per adattare la *quaestio* alla situazione politica del 1347-1354, mostra l'inserimento della dicitura «*tam clerici quam religiosi seu mundani*»⁴¹. Queste aggiunte sono interessanti in riferimento a quanto detto prima sulla platea dei destinatari di questi trattati perché mostrano come il *De electione* abbia ulteriormente specificato le precisazioni che leggeva nel suo modello (fosse la «*Quia sepe*» o la

³⁹ OFFLER, *William Ockham* cit., p. 474, testo corrispondente alla riga 73; p. 475, rr. 87-88 (segnalato anche dall'editore) e la citazione a r. 106, che manca nella «*Quia sepe*» ed è invece presente nella «*Questio talis*».

⁴⁰ Un esempio dell'uso di questo termine in un documento coevo (1351) e anch'esso con valore propagandistico, ossia l'*Epistola Luciferi* di Pierre Ceffons, mostra invece un uso per intendere la sfera temporale: il Diavolo, infatti, rivolgendosi a Clemente VI e alla Chiesa, si complimenta perché «*secundum nostra decreta utriusque gladii iurisdictionem exercetis, vos mundanis immiscentes, nobis militantes, saecularibus negotiis implicati*». L'edizione moderna del testo in C. SCHABEL, *Lucifer princeps tenebrarum... The Epistola Luciferi and other Correspondence of the Cistercian Pierre Ceffons (fl. 1348-1353)*, «*Vivarium*», 56 (2018), pp. 126-175: 169

⁴¹ MAIER, *Zwei unbekannte* cit., p. 46 faceva notare, mostrando le somiglianze nell'*incipit* dei due trattati, come «*Der Verfasser von De electione hat also einfach in das Incipit des früheren Traktats eine Parenthese eingeschoben, ohne allzu viel Rücksicht auf grammatikalische und logische Feinheiten zu nehmen*».

«Questio talis») cambiando il termine «seculares» con «mundani». «Mundani» viene usato quale sinonimo di “chierici secolari” come si vede in diversi punti⁴². Risaltano perciò ancora di più le modifiche apportate da Niccolò, che fu l'unico ad inserire il riferimento ai laici.

Ipotesi per uno stemma delle redazioni dei trattati dei frati minori

Dopo aver elencato le particolarità dei vari testi, è ora il momento di tirare le somme e tracciare uno schema dei rapporti che devono essere intercorsi tra questi esemplari. Non si tratta di uno *stemma* nel senso filologico del termine, ma più di quella che può essere stata la loro evoluzione dovuta alle modifiche che i singoli personaggi, in base alle diverse necessità politiche e propagandistiche, vi apportarono lungo gli anni.

Si inizi da quello da quello che si chiamerà qui un poco impropriamente “originale” (o), ossia il testo che fu redatto, come suppone la Maier, tra 1328 e 1329: questa dev'essere stata una versione completa con i sette *dubia* dalla quale è stato tratto in seguito un esemplare (A), che è la «Quia sepe». Essa non può infatti coincidere con l'originale poiché ad un controllo sul manoscritto si sono notate alcune sviste di copiatura, in particolare una poi corretta dal copista dopo essersi accorto dell'errore, il che indica senza dubbio la presenza di un anti-grafo⁴³. Dalla «Quia sepe» fu tratta la «Questio talis» (B), che ne compendì il testo copiandone solo il settimo *dubium* e risistemandolo per adattarlo alla mancanza degli altri *dubia* (perciò *incipit* recita «Questio talis proponitur: pone, quod...») al posto di «Septimum dubium est: pone, quod...»). L'autore del *De electione* (C) ebbe sicuramente di fron-

⁴² OFFLER, *William Ockham* cit., p. 474: «Nec clerici vel religiosi seu mundani, cuiuscumque condicionis vel preeminencie existant ...», p. 475: «Et patet, quod tale iuramentum prestitum per predictos clericos et religiosos seu mundanos ...» p. 476: «Ergo dicti clerici et religiosi et mundani ...».

⁴³ Il passaggio in BAV, *Ott. Lat.* 2520, f. 116r: «Et quod, si est hereticus, sit minor quolibet catholico et omni auctoritate ac iurisdictione privatus, probatur XXIII q. I c. *Audivimus* circa finem et in eadem causa». Il copista salta la sezione da «et omni... probatur XXIII q. I» e passa direttamente a «c. *Audivimus* ... causa». Una volta accortosi dell'errore, cancella questo ultimo riferimento, ricopia la parte mancante e sistema il primo al suo posto.

te la «Quia sepe», ma probabilmente anche il testo della «Questio talis», il cui apporto viene quindi segnalato con una linea tratteggiata: al momento non si è in grado di ipotizzare la presenza di una copia intermedia che doveva contenere almeno il primo e settimo *dubium* e le parti specifiche della «Questio talis» confluite nel *De electione*.

A questo punto entrano in gioco i codici W e P. Si è detto della loro derivazione dalla «Questio talis», ed è esclusa una dipendenza diretta tra i due: li si deve invece ritenere due copie indipendenti che procedettero dal medesimo antografo, il già nominato α , al cui autore si deve imputare la riduzione e l'adattamento della *quaestio*. La maggiore aderenza di W alla «Questio talis» non contiene elementi probanti sufficienti per ipotizzare un passaggio di copia ulteriore tra α e P che avrebbe portato il codice parigino più lontano dal suo modello: allo stato attuale delle nostre conoscenze si devono attribuire le differenze, oltre che all'azione dei copisti, alla diversa funzione dei due testi contenenti la forma abbreviata della *quaestio*. Il codice di Würzburg deve aver inserito modifiche meno sostanziali al testo che leggeva in α rispetto a quanto fece il compilatore della *Chronica* per le esigenze legate all'integrazione della *quaestio* nella sua raccolta, tra le quali spiccano l'attribuzione a Bonagrazia, la diversa formulazione dell'*incipit*, l'ampliamento del discorso anche ai laici e la presenza di riferimenti agli altri imperatori. Lo schema completo delle redazioni di questi trattati sarebbe dunque il seguente:



Il dibattito sulla liceità del giuramento e l'eresia del pontefice nella riflessione dei Minori

La ricostruzione di queste modifiche intervenute nel corso degli anni è interessante per capire quanto febbrile dovesse essere l'attività propagandistica a sostegno di Ludovico IV e come i trattati redatti dalla cerchia dei Minori negli anni '30 del XIV secolo fossero il punto di partenza per la difesa delle prerogative imperiali ancora vent'anni dopo. Tuttavia, questi scritti non possono essere analizzati solamente dal punto di vista delle loro reciproche relazioni: l'importanza di quanto essi affermano non sembra essere mai stata sottolineata a dovere dagli studiosi, che, dopo le pagine di Becker e Maier, non sembrano aver avuto interesse a mettere questi testi in relazione con le fonti da cui traevano le loro argomentazioni. Questo è invece un passaggio fondamentale per poter avere un quadro più completo dell'attività dei Minori in questi anni e per capire come costoro si ponessero in relazione alla riflessione giuridica dei secoli precedenti. Si focalizzerà, perciò, l'attenzione sul contenuto della «*Questio talis*» per una serie di ragioni: innanzitutto, perché essa ci permette di trattare anche la confutazione che ne fece Gisalberto da Bergamo e, inoltre, perché la *quaestio* di Bonagrazia insiste sull'eventualità del papa eretico, tema che era indissolubilmente legato alle riflessioni del francescano Pietro di Giovanni Olivi: i feroci attacchi di Bonagrazia, negli anni precedenti, alle dottrine di Olivi sulla povertà evangelica, rendono ancora più interessante notare come il giurista si sia in seguito appropriato, su questo tema, oltre che della riflessione giuridica precedente, anche di alcuni elementi del pensiero del suo (odiato) confratello⁴⁴.

La casistica secondo cui un giuramento non è valido in funzione dell'eresia di colui al quale era stato prestato presenta enormi implicazioni giuridiche. Si tenga innanzitutto presente che il tema del giuramento era da sempre risultato problematico per i cristiani: Cristo stesso aveva vietato ai fedeli di servirsi di questa pratica. Nei secoli successivi la tensione tra chi voleva che fosse seguito alla lettera il precetto evangelico e chi invece riteneva ci si dovesse adattare alle necessità di un mondo in trasformazione (con gli ecclesiastici sempre più inseriti in faccende temporali) produsse accesi dibattiti che interessarono tutto

⁴⁴ Si usa questo aggettivo sulla scorta di LAMBERTINI, *Dalla propaganda* cit., p. 293 che parla di «odiata tradizione oliviana» in riferimento a Bonagrazia.

il Medioevo⁴⁵. Il giuramento era un istituto fondamentale nella prassi giuridica e nella vita quotidiana medievale, in quanto poneva il giurante in relazione con Dio, l'unico che poteva sapere se la promessa fosse veritiera o meno. Nel caso di giuramento da parte di un'autorità sovrana o di un pontefice, di per sé difficilmente perseguibili giuridicamente anche qualora manifestamente in contrapposizione con i loro giuramenti, l'unico rimedio allo spergiuro era Dio stesso, qualificato per questo scopo nella sua veste di *Ultor* e nel quale si doveva riporre la speranza della punizione di questo crimine: in molti casi i giuristi stessi ammettevano che la legge non potesse far nulla, e proprio per questo lo spergiurare era ritenuto uno dei crimini più gravi, poiché significava mentire direttamente a Dio, prima che agli uomini⁴⁶. I giuristi si interrogarono molto sul giuramento e sulla sua revocabilità, in primo luogo nelle cause matrimoniali che riguardavano la possibilità che la dote venisse alienata mediante un giuramento prestato *ad hoc* dalla moglie⁴⁷. Una discussione simile verteva anche attorno alla modificabilità o meno dei testamenti: lo *ius civile* li riteneva modificabili anche in caso di presenza di una clausola specifica giurata che lo vietava (bastava prestare un altro giuramento), mentre i canonisti erano assai più rigidi nell'interpretarne la revocabilità poiché in esso vedevano un «indiscusso valore del vincolo di religione»⁴⁸. I *legisti* ritenevano invece

⁴⁵ La proibizione evangelica viene dal “Discorso della montagna” in Mt 5, 33-36. Per un discorso esaustivo riguardo l'evoluzione storico-giuridica della tematica del giuramento nella tradizione cristiana occidentale si veda C.M.A. RINOLFI, *Il giuramento dei chierici fra diritto romano e diritto canonico*, «Diritto @ Storia», 11 (2013), pp. 1-87 (in formato digitale: www.dirittoestoria.it).

⁴⁶ Una trattazione del problema la offre G. POST, *Bracton as jurist and theologian on kingship*, in *Proceedings of the third international congress of medieval Canon Law* (Strasbourg, 3-6 September 1968), cur. S. KUTTNER, Città del Vaticano 1971, pp. 113-130: 116. Per i casi di spergiuro il colpevole, secondo la glossa del Teutonico, «solum Deum habet ultorem», ma questo pensiero riporta indietro fino all'imperatore Alessandro Severo.

⁴⁷ La prassi era in teoria vietata dalla *Lex Iulia de fundo dotali* ma i canonisti la ritenevano praticabile anche sulla scorta delle glosse alla *Quum contingat* di Innocenzo III (1198-1216) (X. 2.24.28) Si veda O. CONDORELLI, *Alcuni casi di giuramento confirmatorio in materia di dote e di diritti successori. Contributo alla storia dell'“utrumque ius” (secoli XII-XV)*, in *Panta rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, cur. CONDORELLI, 5 voll., Roma 2004, I, pp. 491-565: 519-522.

⁴⁸ O. CONDORELLI, *Il testamento confermato dal giuramento tra diritto civile e diritto canonico (secoli XIII-XVIII)*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die Europäische Rechtskultur*, cur. O. CONDORELLI - F. ROUMI - M. SCHMOECKEL, Köln 2009, pp. 311-336 (citazione p. 323).

che il giuramento fosse revocabile «usque ad vitae supremum exitum» poiché la *potestas testandi* derivava dal diritto di natura, mentre la casistica per la quale, secondo i canonisti, si apriva la possibilità di revocare un giuramento, era limitata a pochi casi specifici: che fosse stato prestato a seguito di coercizione, che recasse danno ad altri o che pregiudicasse la salvezza dell'anima⁴⁹. Questa breve premessa si è resa necessaria per poter entrare nel vivo della questione che interessa qui. I testi che si stanno prendendo in esame, infatti, concordano sul fatto che il giuramento prestato contro Ludovico IV (o contro il generico sovrano di cui parlano la «Questio talis» e la «Quia sepe») non poteva essere rispettato «absque animarum suarum periculo ac detrimento», che è appunto uno dei pochi casi per cui i canonisti ammettevano la revocabilità del giuramento.

Si è detto di come Giovanni XXII avesse proceduto alla scomunica di Ludovico già nel 1324⁵⁰. Come da prassi, egli aveva sciolto i suoi sudditi dal giuramento di obbedienza in virtù dello *status* di eretico del Bavaro, nei confronti del quale non dovevano sussistere, da parte dei cristiani, legami di alcun tipo⁵¹. Questa affermazione trovava fondamento nel diritto canonico e in lunghi dibattiti che risalivano a Gregorio VII, nei quali i giuristi si erano chiesti quale fosse il potere del papa nel momento in cui un sovrano si fosse macchiato di eresia o di altri gravi crimini⁵². Nel 1346 Ludovico IV fu nuovamente deposto da Clemente VI, che però questa volta agì in forza delle presunte *iniquitates* del Bavaro: ormai, il ruolo del pontefice nella rimozione di un sovrano era giunto a un punto tale da consentire che il papa potesse agire anche solo in forza dell'inadeguatezza del sovrano verso i suoi

⁴⁹ CONDORELLI, *Il testamento* cit., pp. 312 e 319.

⁵⁰ L'imperatore sarà nuovamente scomunicato tre anni dopo, il 23 ottobre 1327, si veda MODESTIN, *The Making* cit.

⁵¹ M.G.H., *Const.* 5, n. 881 (23 marzo), pp. 692-699. Vedi anche MIETHKE, *Ai confini* cit., p. 251.

⁵² Una panoramica storica della questione la offre O. HAGENEDER, *Il diritto papale di deposizione del principe: i suoi fondamenti canonistici (1150-1250)*, in *Il pensiero politico del Basso Medioevo* cit., pp. 193-238. Fu Innocenzo IV il primo pontefice a deporre un imperatore in carica, il 17 luglio 1245 durante il I Concilio di Lione: Federico II veniva dichiarato deposto in forza dell'accusa di eresia (M.G.H., *Const.* 2, n. 400, pp. 508-512). Su questa deposizione si veda F. DELLE DONNE, *Il papa e l'Anticristo: poteri universali e attese escatologiche all'epoca di Innocenzo IV e Federico II*, «Archivio Normanno-Svevo», 4 (2013/2014), pp. 17-43. Anche BOCK, *Nationalstaatliche* cit., pp. 8-9.

compiti⁵³. Tuttavia, ciò che rende particolare il nostro scritto è il fatto che configuri l'eventualità che sia invece il papa ad essere eretico, argomento che era stato trattato dai giuristi medievali sulla base della *Distinctio* 40, c. 6: un pontefice non poteva essere giudicato da nessuno, e l'unica eccezione che la legislazione ammetteva era quando veniva mossa una accusa di eresia nei suoi confronti⁵⁴. I giuristi citavano sempre il caso di papa Anastasio II (496-498), eretico riconosciuto nel medioevo; tuttavia, il primo ad aver affrontato questo tema in maniera esaustiva collegandolo alla *inerrabilitas* del pontefice era stato Pietro di Giovanni Olivi⁵⁵. Il nocciolo fondamentale del suo discorso ruota-

⁵³ M.G.H., *Const.* 8, n. 7, pp. 8-10. Ludovico aveva subito un'altra deposizione sempre da parte di Clemente VI, nel 1343, alla quale però aveva riparato facendo atto di sottomissione e dismettendo la corona imperiale pur conservando il titolo di *Rex romanorum*, si veda S. RIEZLER, *Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern*, Innsbruck, 1891, nn. 2151 (11 luglio), p. 775 e 2167 (18 settembre), pp. 780-784. Sulla politica di Clemente VI nei confronti di Ludovico è molto utile la sintesi di LEE, *Humanism* cit., pp. 266 ss. Le basi teoriche e linguistiche per questa scelta si ritrovano nella deposizione di Federico II e, ancora più indietro, nel passo del *Decretum* che riporta la deposizione di Childerico III (E. FRIEDBERG, *Corpus Iuris Canonici*, II voll., Graz 1959, C.15, q. 6, c. 3): si veda in particolare HAGENEDER, *Il diritto* cit., pp. 215-218 e 226 ss. Clemente ribadisce infatti nel 1347 che la deposizione era avvenuta «propter tyrannidem, iniquitates et impedimenta» (M.G.H., *Const.* 8, n. 16), riprendendo qui la definizione già di Innocenzo IV, e le cronache dell'epoca qualificano perciò Ludovico IV quale «rex inutilis» come mostra E. SCHLOTHEUBER, *Öffentliche Diskurse über die Bildung des Königs: die Herrscherpersönlichkeit Ludwigs des Bayer im Spiegel der zeitgenössischen Chronistik*, in *Ludwig der Bayer (1314-1347). Reich und Herrschaft im Wandel*, cur. H. SEIBERT, Regensburg 2014, pp. 387-412: 387-390. Si veda a riguardo anche DOLCINI, *Marsilio e Ockham* cit., pp. 196-197. Sulla deposizione del sovrano per la sua inabilità al governo anche P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969, p. 349. I civilisti si mossero però contro questa posizione come attesta il pensiero di *Petrus Crassus*, secondo il quale questa azione avrebbe violato la *Lex Iulia*, cfr. BOCK, *Nationalstaatliche* cit., p. 4.

⁵⁴ FRIEDBERG, *Corpus* cit., D. 40, c. 6: «Huius culpas istic redarguere presumit mortalium nullus, quia cunctos ipse iudicaturus a nemine est iudicandus, nisi deprehendatur a fide devius», si veda BECKER, *Zwei unbekannte* cit., p. 266. Riguardo al pensiero dei Minori su questo punto DOLCINI, *Marsilio e Ockham* cit., p. 347.

⁵⁵ Riguardo Olivi la bibliografia è sterminata, e il titolo fondamentale per la questione del papa eretico è M. MACCARRONE, *Una questione inedita dell'Olivi sull'infallibilità del papa*, in M. MACCARRONE, *Una questione inedita dell'Olivi sull'infallibilità del papa*, in *Romana ecclesia cathedra Petri*, cur. P. ZERBI - R. VOLPINI - A. GALUZZI, Roma 1991, pp. 929-967, che è ancora oggi il riferimento per il testo della *questio* sul papa eretico, che purtroppo ad oggi risulta mancante della parte finale. A seguito di ricerche condotte su tematiche affini se ne è rinvenuto un esemplare inedito (purtroppo ancora mutilo dell'ultima sezione) nel codice della BNF, *Latin* 8991, ff. 82r-92v, dove è seguito da un esemplare sconosciuto della oliviana *Quaestio de renuntiatione* (edita in L. OLIGER, *Petrus Iobannis Olivi de renuntiatione*, «Archivum Franciscanum Historicum», 11 (1918) pp. 309-373). Il codi-

va attorno alla distinzione cruciale tra la *ecclesia* intesa in due diverse accezioni: come *congregatio fidelium* o come *romana ecclesia*. Alla prima si applicava la massima «nunquam errasse probatur»⁵⁶ e perciò la *inerrabilitas* di cui parla Olivi, mentre la seconda era intesa in senso più ristretto come il papa, che in quanto uomo poteva commettere errori e cadere nell'eresia: il papa in quanto persona può errare «in fide», ma in questo caso, divenendo eretico, cesserebbe automaticamente di essere papa⁵⁷. Il nodo rimaneva però lo stesso che aveva messo in imbarazzo anche i decretisti nei secoli precedenti, ossia chi potesse essere l'autorità giudicante del pontefice: Ugucione da Pisa aveva sostenuto che non si potesse portare in giudizio il vicario di Cristo se non fosse stato lui stesso ad ammettere la sua aderenza all'eresia e a non discostarsene. Altri decretisti sottolineavano invece come l'accusa di eresia stessa, qualunque forma avesse, implicasse automaticamente la scomunica anche per il papa, senza quindi bisogno che si tenesse alcun processo, ma questo era solo un modo per evitare di doversi pronunciare sulla questione più spinosa⁵⁸. In generale, prima che il conciliarismo modificasse radicalmente il quadro normativo della giudicabilità del ponte-

ce, infatti, non è presente nella *recensio* dei manoscritti oliviani preparata da A. CICERI, *Petri Jobannis Olivi opera. Censimento dei manoscritti*, Grottaferrata, 1999 e un suo studio potrebbe portare ad un aggiornamento dell'edizione di Maccarrone. In questa sede, chi scrive desidera ringraziare il professor Paolo Evangelisti per i numerosi consigli riguardo la tradizione manoscritta di Olivi e la copiosa storiografia sul personaggio. Per un'analisi delle dispute storiografiche nate dagli scritti di Olivi e una bibliografia aggiornata si veda M. BARTOLI, *Pietro di Giovanni Olivi nella recente storiografia sul tema dell'infallibilità pontificia*, «Bullettino dell'istituto storico italiano per il medio evo», 99/2 (1994), pp. 149-200. Si veda anche il volume *Pietro di Giovanni Olivi frate minore*. Atti del XLIII convegno internazionale, 26 (Assisi, 16-18 ottobre 2015), Spoleto 2016. Sul pensiero giuridico dell'epoca riguardo questo aspetto anche G. BRIGUGLIA, *Il pensiero politico medievale*, Torino 2018, p. 119.

⁵⁶ FRIEDBERG, *Corpus* cit., C. 24, q. 1, c. 9.

⁵⁷ O. CAPITANI, *Il francescanesimo ed il papato da Bonaventura a Pietro di Giovanni Olivi: una riconsiderazione*, «Ricerche storiche», 13/3 (1983), pp. 595-611, p. 605: «Che ci possa essere un papa eretico non è nella dimensione logico-salvifica dell'Olivi assolutamente possibile: perché non sarebbe papa, in quanto "omnis fidelis est maior eo (scilicet heretico)»». G. GARFAGNINI, *Il dovere della libertà e i limiti dell'obbedienza. Pietro di Giovanni Olivi e la «universalissima potestas» pontificia*, in *Con l'ali de l'intelletto. Studi di filosofia e di storia della cultura*, cur. F. MEROL, Firenze 2005, pp. 1-23: 18-19. Per approfondimenti si veda B. TIERNEY, *Foundations of the Conciliar Theory: the Contribution of the Medieval Canonists from Gratian to the Great Schism*, Cambridge 1968, in particolare pp. 36-47.

⁵⁸ Il passo riferito a papa Anastasio è FRIEDBERG, *Corpus* cit., D. 19, c. 9. Per un discorso sulle diverse posizioni giuridiche si veda TIERNEY, *Foundations* cit., pp. 56-67, mentre p. 213 per la discussione riguardo la convocazione di un Concilio (portata avanti per primo dal canonista Guido da Baisio e poi ripresa da Giovanni d'Andrea e

fice, il problema era stato glissato dalla riflessione giuridica, che non riusciva ad uscire dal vicolo cieco della possibilità che vi fosse un papa eretico e della contemporanea ingiudicabilità del vicario di Cristo⁵⁹. Ad ogni modo, Bonagrazia non affronta questo punto specifico, sebbene Ludovico stesso avesse ventilato l'opzione di convocare un concilio in risposta ai numerosi processi a suo carico nell'appello di Sachsenhausen del 1324⁶⁰. Si ricordi anche che, proprio pochi anni dopo le riflessioni di Olivi, avrebbe comunque avuto luogo il primo tentativo (fallito) di processare, *post mortem*, un pontefice per eresia, Bonifacio VIII (1294-1303)⁶¹. Un altro scritto della cerchia dei Minori

altri). La glossa ordinaria a FRIEDBERG, *Corpus cit.*, D. 40, c. 6, afferma proprio: «*A fide devius. Quod intelligit Hugo, cum papa non vult corrigi. Si enim paratus est corrigi, non potest accusari*», cit. da *Corpus juris canonici emendatum et notis illustratum. Gregorii XIII. pont. max. iussu editum*, I, Romae 1582, f. 260. A questo riguardo è interessante la precisazione che, anche nel caso un papa fosse stato deposto per eresia, gli sarebbe stata tolta solo la *iurisdictio* e non l'*ordo*, ossia la sua appartenenza al sacerdozio, distinzione questa fondamentale per far sì che i cardinali stessi potessero procedere alla deposizione, cfr. G. GARFAGNINI, *Una discussione sulla «plenitudo potestatis» pontificia: Pietro di Giovanni Olivi e Egidio Romano*, in *L'antichità classica nel pensiero medievale*, cur. A. PALAZZO, Porto 2011, pp. 233-252 e 267 e TIERNEY, *Foundations cit.*, p. 175.

⁵⁹ Il dibattito riporta indietro fino ad Alessandro III e si origina dall'interpretazione (e dal suo adattamento alle necessità del papa) di una legge del 384 contenuta in *Corpus Iuris Civilis*, II, cur. P. KRUEGER, Berolini 1888, Cod. 9.29.2 (3): «Disputari de principali iudicio non oportet: sacrilegii enim instar est dubitare, an is dignus sit, quem elegerit imperator». Da qui la decretistica (specialmente basandosi su FRIEDBERG, *Corpus cit.*, C. 17, q. 4, c. 30 e C. 9, q. 3, c. 10) aveva stabilito che nessuno poteva giudicare e nemmeno mettere in dubbio una decisione del pontefice, atto che sarebbe equivalso a lesa maestà così come lo era con i sovrani temporali. Da ciò derivarono prese di posizione nette di vari pontefici per le quali si vedano i saggi raccolti in O. HAGENEDER, *Il Sole e la Luna. Papato, impero e regni nella teoria e nella prassi dei secoli XII e XIII*, cur. M. P. ALBERZONI, Milano 2000, pp. 213-234 e 235-249.

⁶⁰ Questo concilio non va comunque ritenuto un'anticipazione delle successive dispute sorte durante lo Scisma d'Occidente: Ludovico intendeva infatti chiamare a raccolta un collegio arbitrale («*Schiedsrichterkollegium*») per giudicare le sue dispute con il pontefice, si veda a riguardo A. SCHÜTZ, *Die Appellationen Ludwigs des Bayern aus den Jahren 1323/24*, «*Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung*», 80 (1972), pp. 71-112 (cit. p. 99); anche MODESTIN, *The making cit.*, p. 89. L'eventualità di convocare un concilio per giudicare il papa era stata al centro delle trattative tra Ludovico IV e il cardinale Napoleone Orsini poco prima della morte di Giovanni XXII, cfr. WITTNEBEN, *Bonagratia cit.*, pp. 263-264.

⁶¹ R. MANSELLI, *Il caso del papa eretico nelle correnti spirituali del secolo XIV*, in MANSELLI, *Da Gioacchino da Fiore a Cristoforo Colombo: studi sul francescanesimo spirituale, sull'ecclesiologia e sull'escatologismo bassomedievali*, cur. P. VIAN, Roma 1997, pp. 129-146: 130 e anche TIERNEY, *Foundations cit.*, pp. 157 ss. Interessante anche notare che nel processo che i suoi avversari politici appena dopo la sua elezione non si fa menzione dell'accusa di eresia, pur chiedendo la convocazione di un concilio generale per deporre

di Monaco parla più diffusamente del ruolo di un concilio nel giudicare le azioni di Giovanni XXII, ma su di esso non ci si può soffermare ora⁶².

Tanto la «Quia sepe» quanto la «Questio talis» sono *quaestiones* che non contengono alcun riferimento alla situazione politica del momento, né ai suoi protagonisti⁶³: è tuttavia chiaro che guardassero allo scontro tra Giovanni XXII e Ludovico IV, dal momento che la *prima ratio* tratta esaustivamente della possibilità che l'eretico sia proprio un pontefice e dato che l'impalcatura dell'esempio proposto verte proprio attorno ad una «discordiam» sorta tra l'autorità ecclesiastica – «quidam episcopus» – e un *princeps*⁶⁴. Nella «Questio talis» infatti si legge:

«Immo etiam, si ipse episcopus foret summus pontifex sive papa, qui manifeste in heresim incidisset, non esset sibi nec eius mandatis obediendum, sed ab eius obedientia et communione recedendum»

Bonagrazia riprende *in toto* la riflessione giuridica che si è appena esposta: egli afferma come non si sia legati ad un giuramento prestato

Bonifacio (con varie accuse di malgoverno, usurpazione, corruzione) poiché secondo alcuni il soglio pontificio spettava ancora di diritto a Pietro da Morrone. Si veda H. DENIFLE, *Die Denkschriften der Colonna gegen Bonifaz VIII. und der Kardinäle gegen die Colonna*, «Archiv für Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters», 5 (1889), pp. 493-530: 509-524. Su Bonifacio VIII e lo scontro con Filippo IV si veda J. CANNING, *Ideas of Power in the Late Middle Ages, 1296-1417*, Cambridge 2011, pp. 11-18.

⁶² Si tratta di un breve documento che fu scritto tra il 1329 e il 1334, sotto forma di *quaestio disputata*, e si chiede se la deposizione di un vescovo fedele a Ludovico da parte di Giovanni XXII possa essere considerata legittima o meno in forza della manifesta eresia del pontefice: la disputa verteva attorno alla nomina dell'arcivescovo di Magonza contro la provvisione di Giovanni XXII a favore di Heinrich von Virneburg, che precludeva l'accesso del candidato eletto dal capitolo Balduin von Trier (sostenuto da Ludovico). L'edizione in C. FLÜELER, *Eine unbekannte Streitschrift aus dem Kreis der Münchener Franziskaner gegen Papst Johannes XXII*, «Archivum Franciscanum Historicum» 88 (1995), pp. 497-504 riporta pensieri che risultano debitori della riflessione di Olivi: «Ex quibus patet, quod Papa potest in fide errare et a subditis corrigi, si erret circa fidem sive veritatem scripture sacre» (cit. p. 504). Sul ruolo avuto da Bonagrazia in questa disputa e la sua scrittura di un appello al concilio per risolverla si veda WITTNEBEN, *Bonagratia* cit., pp. 374-376.

⁶³ BRAMPTON, *Ockham* cit., p. 81.

⁶⁴ MAIER, *Zwei unbekannte* cit., p. 54 avanza anche l'ipotesi che il trattato servì, nel 1333, quale base per la scrittura dell'appello per Baldovino di Lussemburgo nella sua lotta per il vescovato di Magonza contro il candidato papale Enrico di Virneburg.

a qualcuno che si è dimostrato eretico (e che già al tempo della promessa lo era senza che lo si sapesse) poiché «hereticus minor est quolibet catholicus», anche nell'eventualità che si tratti di un papa. Si arriva subito alla specificazione che costui ha agito contro la fede: il papa «faciendo contra fidem se ipsum destruit». Bonagrazia segue la *Distinctio* 40 nel riportare la casistica della deviazione dalla fede quale ragione per portare in giudizio il papa, ma aggiunge che egli «potest a quocumque redargui [...] et est ab eius obedientiam recedendum»: una precisazione che non leggeva dal passo giuridico citato, ma che gli derivava dall'assimilazione della riflessione sul caso del papa eretico. Il giurista precisa il suo pensiero verso la fine, quando afferma che:

«Et papa devians a fide scripture sacre non est censendus verus papa nec Christianus, sed hereticus [...] et eo ipso, qui pertinaciter deviat a fide, incidit in heresim et tamquam hereticus et excommunicatus est omni auctoritate et iurisdictione ipso iure privatus»

Questo passo mostra bene come Bonagrazia e i Minori riparati a Monaco fossero pienamente consapevoli della situazione straordinaria in cui si trovavano: essi stavano combattendo contro un papa che era ritenuto legittimo dalla stragrande maggioranza dei fedeli e a loro stava quindi il compito di giustificare come questa situazione potesse comunque dimostrare la presenza di un eretico sul soglio di Pietro: ecco allora che torna la riflessione di Olivi quando si dice che Giovanni XXII «non est censendus verus papa nec Christianus, sed hereticus». Si era, pertanto, insomma verificata la possibilità che lo spirituale francescano (e prima di lui Gioacchino da Fiore, la cui influenza sul pensiero degli Spirituali è stata assai studiata)⁶⁵ aveva teorizzato, ma Olivi

⁶⁵ Sulle connessioni tra il gioachimismo e il pensiero degli Spirituali già a metà Duecento si veda M. REEVES, *The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages. A study in Joachimism*, Oxford 1969, specialmente pp. 175-228; E. DANIEL, *A Re-Examination of the Origins of Franciscan Joachimism*, «Speculum», 43 (1968), pp. 671-676; G. BARONE, *Spirituali*, in *Dizionario degli Istituti di perfezione*, 8, Roma 1988, coll. 2034-2040. Non furono però solo le correnti spirituali ad essere influenzate dal gioachimismo, ma anche figure come Bonaventura risentirono molto del pensiero dell'abate calabrese, cfr. D. BURR, *Bonaventure, Olivi and Franciscan Eschatology*, «Collectanea Franciscana», 53 (1983), pp. 23-40. Sulla predizione di Gioacchino della venuta di un papa eretico E. DANIEL, *Heresy and Abbot Joachim of Fiore*, in DANIEL, *Abbot Joachim of Fiore and Joachimism*, Farnham 2011, pp. 1-19: 8.

aveva solo sbrigativamente sottolineato come l'eresia avrebbe fatto decadere il pontefice dal suo ruolo: nulla era stato detto su cosa fare nel caso in cui, nella pratica, ciò non fosse avvenuto. A giustificazione, poi, del fatto che il pontefice, nonostante fosse eretico, avesse molti più seguaci dei Minori, Bonagrazia è lapidario: «Immo etsi omnes de mundo consentirent papa a fide catholica devianti, essent heretici». Il resto della *quaestio* si concentra sul tema del giuramento e non specifica altro sulla problematica dell'eresia, perciò non è necessario soffermarsi sulla lunga giustificazione che Bonagrazia fa dell'invalidità della promessa, che si è già esposta parlando della «Ad predictam questionem».

A questo punto entra in gioco l'unica confutazione a noi nota di questo scritto, la già nominata *oppositio* di Gisalberto da Bergamo, che è per ora l'unica testimonianza del dibattito giuridico sollevato dalla *quaestio* sul giuramento. Il trattato di Gisalberto non si è conservato, e si ha quindi notizia delle sue prese di posizione solo indirettamente, grazie alla *responsio* che leggiamo nel *Vat. Lat.* 4009 (ff. 204 r-v) e che è edita da Becker dopo la «Questio talis»⁶⁶. L'ex ministro provinciale francescano, pur simpatizzando per la causa di Michele da Cesena e degli altri fuoriusciti del suo ordine dato che ne aveva controfirmato un appello contro Giovanni XXII, si spese contro l'invalidità del giuramento espressa nella «Questio talis»⁶⁷: secondo lui, sebbene un papa possa essere considerato eretico, nondimeno i fedeli sono tenuti all'ubbidienza nei suoi confronti qualora questo non ordini loro qualcosa che sia «contra Deum». Ciò è comprovato, afferma Gisalberto, dalla prassi seguita dalla «ecclesia primitiva», quella cioè sottoposta all'autorità degli imperatori romani pagani. Si segua la ricostruzione che possediamo della sua argomentazione⁶⁸:

«milites catholici Iuliano imperatori [*sc.* Giuliano l'Apostata], qui erat apostata a fide, obediebant in omnibus, que non erant contra Deum, ergo a simili idem videtur dicendum de papa sive episcopo heretico, quod, donec toleratur, obediendum sit ei in omnibus, que non sint contra Deum sive fidem catholicam»

⁶⁶ BECKER, *Zwei unbekannte* cit., pp. 271-276.

⁶⁷ Non possiamo sapere se egli confutasse il testo secondo la versione della «Quia sepe», che non presenta differenze significative rispetto alla copia fatta dalla «Questio talis». Per comodità ci si riferirà quindi alla *responsio* come confutazione della *quaestio* di Bonagrazia.

⁶⁸ BECKER, *Zwei unbekannte* cit., p. 271.

Viene preso ad esempio il caso di Giuliano l'Apostata al quale i cattolici obbedivano, nonostante fosse pagano, in tutto ciò che non riguardasse la loro fede. In un certo senso, Gisalberto sostiene che bisogna sopportare pazientemente lo stato delle cose senza opporre resistenza, argomentazione questa che rinvia a tutto un filone di pensiero medievale sulla possibilità o meno che si potesse resistere al sovrano iniquo (in questo caso il papa), sostenuto da personaggi del calibro di Giovanni di Salisbury, Tommaso d'Aquino, Bartolo da Sassoferrato, John Wyclif, solo per citare i più noti⁶⁹. Rimanendo, invece, nella cerchia dei francescani, si noti come una posizione simile fosse quella dello spirituale Angelo Clareno, assai critico nei confronti delle intemperanze dei michelisti che, a suo parere, stavano portando l'ordine alla rovina con la loro contrapposizione con il papa. Egli infatti afferma che, nonostante il papa sia manifestamente in errore, bisogna comunque mostrare rispetto e reverenza verso i superiori e sop-

⁶⁹ Il tema è tanto interessante quanto vasto. Si può tornare indietro fino al pensiero di Origene a riguardo, per il quale M. RIZZI, *Salvezza e legge: Romani 2,14 da Origene ad Agostino*, in *Verbum e ius. Predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale*, cur. L. GAFFURI – R. M. PARRINELLO, Firenze 2018, pp. 23-39, il quale introduce anche alla visione di Agostino, che sarà fondamentale per la riflessione medievale sul tema. In generale si vedano K. PENNINGTON, *The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Right in the Western Legal Tradition*, Oxford 1993, pp. 44 ss., 109 e 202 per un discorso più incentrato sul pontefice. Su questo anche TIERNEY, *Foundations* cit., pp. 187-199 e COSTA, *Iurisdictio* cit., pp. 71-74. Per Tommaso d'Aquino si veda *De regno ad Regem Cypri*, I, VI, in TOMMASO D'AQUINO, *Opera Omnia*, XLII, Roma 1979, pp. 449-471. Il domenicano insiste molto sulla necessità che venga preservata la *communis salus* (si veda *Summa Theologiae*, IIa-IIae, q. 104 a. 5), in generale su Tommaso si veda S. PERFETTI, *Quando è più virtuosa la disobbedienza. Tommaso d'Aquino su legge naturale, leggi umane e legittimità di resistenza*, in *Scientia, fides, theologia. Studi di filosofia medievale in onore di Gianfranco Fioravanti*, cur. PERFETTI, Pisa 2011, pp. 217-251. Sulla resistenza in Bartolo è fondamentale D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano: il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati "De guelphis et Gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno"*, Firenze 1983, p. 23, nota 21, mentre su questo pensiero in Baldo degli Ubaldi e in altri giuristi si vedano J. BLACK, *Absolutism in renaissance Milan. Plenitude of Power under the Visconti and the Sforza 1329-1535*, Oxford 2009 p. 142 e ancora D. QUAGLIONI, *La procedura del controllo degli atti normative del principe nella «République» di Jean Bodin e nelle sue fonti*, in *L'educazione giuridica*, VI/1, cur. A. GIULIANI - N. PICARDI, Napoli 1994, pp. 49-71, 56-59. Per un discorso generale sulla resistenza all'Imperatore o al Papa eretico si veda MIETHKE, *Ai confini del potere* cit., p. 321, nota 902 e 323, nota 907. Per Giovanni di Salisbury si veda BRIGUGLIA, *Il pensiero* cit., pp. 11-33 e sempre per rimanere in terreno inglese è interessante anche la riflessione di Bracton in POST, *Bracton as Jurist* cit., p. 114 (p. 118 per Salisbury). Fondamentali specialmente per il tirannicidio le pagine di C. FIOCCHI, *Una teoria della resistenza: Jean Petit e la Justification du*

portare pazientemente, lasciando ad altri il compito di contrapporsi a Giovanni XXII⁷⁰. Allo stesso modo si deve fare ora secondo Gisalberto, obbedendo al papa fintantoché costui non comanderà loro di fare qualcosa *contra fidem*. Purtroppo, la mancanza del testo originale impedisce di addentrarci ulteriormente nella trattazione dell'ex ministro provinciale, che certo doveva essere più articolata di così. La *responsio* segue due ordini di argomentazioni. Innanzitutto, Bonagrazia sostiene che si debba seguire la massima agostiniana del «distingue tempora»⁷¹, ossia che si debba separare ciò che avvenne al tempo della chiesa primitiva dalle problematiche coeve, che non possono ricevere

Duc de Bourgogne, «Rivista di storia della filosofia», 2 (2000), pp. 161-186 (ma anche per la riflessione sulla non possibilità di resistenza); intrecciato con la problematica di aver prestato giuramento verso un tiranno è il saggio di J. ROGGE, *Rebellion oder legitimer Widerstand? Formen und Funktionen der Gewaltanwendung gegen englische und schottische Könige (sowie ihre Ratgeber bzw. Günstlinge)*, in *Gewalt und Widerstand in der politischen Kultur des späten Mittelalters*, cur. M. KINTZINGER - F. REXROTH - J. ROGGE, Ostfildern 2005, pp. 145-182 (soprattutto pp. 156 ss.). Sull'impossibilità del popolo di rimuovere il tiranno è fondamentale F. CENGARLE, *Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di Filippo Maria Visconti*, Roma 2006, pp. 74, 83-84 e 129. In ambito francescano torna protagonista Olivi, con la *quaestio de oboedientia*, in *Peter of John Olivi on the Bible*, cur. D. FLOOD, O.F.M. - G. GÁL, New York 1997 pp. 367-406. Sempre su Olivi anche GARFAGNINI, *Il dovere della liberà* cit. BURR, *Olivi and Franciscan Poverty* cit., pp. 166-172; MANSELLI, *Il caso del papa eretico* cit., p. 132 (quest'ultimo riguardo la *Lectura super Apocalipsim*). Importante per la non resistenza anche la riflessione di Egidio Romano sul potere derivato da Dio e l'impossibilità di ribellarsi ad esso se si trova in un tiranno, si veda il passo citato da CANNING, *Ideas of power* cit., p. 35. Fondamentali sono anche le riflessioni di Fitzgerald e Wyclif sul potere concesso da Dio tramite la Grazia, talvolta anche ai tiranni, e le possibilità di ribellarsi ad esso se minacciano la Chiesa: si veda lo studio fondamentale di S. LAHEY, *Philosophy and Politics in the Thought of John Wyclif*, Cambridge 2003 (specialmente pp. 191 ss.) e GWYNN, *The English Austin Friars* cit., pp. 64-71. Infine, anche Jan Hus si concentra sull'ubbidienza non dovuta verso ciò che porta al peccato, si veda Magistri Johannis Hus, *Tractatus De Ecclesia*, ed. S. HARRISON THOMSON, Cambridge 1956, pp. 132-182 e J. KEJŘ, *Das Hussitentum und das kanonische Recht*, in *Proceedings of the Third* cit., pp. 191-204, 194.

⁷⁰ Così il Clareno scrisse a Filippo di Maiorca nel 1329: «Nos autem, humilitatis locum et confessionem veritatis tenentes, non debemus contra ipsum [sc. il papa] quicquam regibus vel magistris significare vel scribere, sed iudicium et examinationem ipsius Christo et ecclesie principibus et prelatis relinquere, et attendere nobis ipsis et confessionem veritatis opere et verbo tenere et iuste et humiliter incedere et non altiora nobis presumere», brano riportato da BARTOLI LANGELI, *Il manifesto francescano* cit., p. 240.

⁷¹ FRIEDBERG, *Corpus* cit., C. 2, q. 1, c. 19: «distingue tempora et concordet scriptura». Questa massima era a sua volta presa dal diritto romano, che recitava «distingue tempora et concordabis iura».

le medesime soluzioni in ragione del mutamento dei tempi. Se infatti all'epoca di Giuliano i cristiani dovevano obbedire a sovrani pagani, ciò era dovuto alle contingenze del momento, nel quale la Chiesa doveva seguire il precetto di Dio che «voluit commendare humilitatem et non uti potestate, quamvis magna haberet». Ma all'altezza cronologica in cui l'autore scrive («temporibus ecclesie») le cose sono cambiate radicalmente:

«postquam a principibus sive imperatoribus christianissimis Deo faciente exaltata est et potestate maior effecta, in quibus [sc. temporibus] maiori usa est potestate, quam prius fecerit»

A metà del XIV secolo la chiesa condanna ormai gli eretici senza distinzione alcuna, e, allo stesso modo, non ne tollera alcun comportamento: il paragone è quindi inesistente per Bonagrazia. La seconda argomentazione riprende la prima e la applica direttamente al caso in questione, quello del papa: non c'è alcun nesso causale, ci dice Bonagrazia, tra obbedire a un imperatore eretico e fare lo stesso con un pontefice, perché nemmeno al tempo della chiesa primitiva i cristiani hanno mai tollerato un papa eretico. Infatti, e qui cita vari esempi (il classico Anastasio II, oltre ai papi Liberio e Leone I e al patriarca di Costantinopoli Timoteo), nonostante la maggior parte dei fedeli continuò a seguire le dottrine di personaggi poi identificati come eretici, già mentre questi erano in vita, vi erano dei cristiani (i veri cattolici) che seppero vedere la loro eresia e se ne distaccarono, facendosi garanti della vera fede. Di nuovo, torna la giustificazione del maggior seguito del papa eretico rispetto a chi ne ha smascherato la vera natura: non importa quindi il numero dei seguaci, ma l'aderenza alla fede:

«Et taliter non fore habendum pro vero pastore et omni iurisdictione et auctoritate papali ipso iure fore privatum et fore minorem quocumque catholico, neca liquo modo tolerandum a veris catholicis, quantumcunque a maiori parte de facto toleraretur»

Qui il giurista si discosta dall'affermazione lapidaria che aveva esposto nella «Questio talis». Questa argomentazione era cara anche a Guglielmo da Ockham, che se ne servì per spiegare perché egli e gli altri fuggitivi dell'Ordine potessero ritenersi i custodi della vera fede e

della vera dottrina contro Giovanni XXII⁷². Questa disputa mostra come la questione fosse all'ordine del giorno presso i francescani alla corte di Ludovico IV e come essi furono abili a riprendere e rimodellare posizioni teoriche passate adattandole alla loro situazione presente. È evidente come l'*oppositio* di Gisalberto venisse respinta dai Minori non solo in virtù della sua infondatezza giuridica, ma specialmente per il fatto che i francescani riparati a Monaco partivano dal presupposto che Giovanni XXII avesse già errato «in fide» mediante la promulgazione delle sue decretali più famose sulla povertà evangelica, nonché delle sue prese di posizione sulla *visio beatifica* a partire dal 1331⁷³.

⁷² La stessa argomentazione la utilizza Olivi nel suo commento all'Apocalisse, cfr. BURR, *Bonaventure* cit., p. 35. Ockham ne parla diffusamente nel 1334 nella *Lettera ai frati minori*, in GUGLIELMO DA OCKHAM, *La spada e lo scettro. Due scritti politici*, ed. S. SIMONETTA, Milano 1997, p. 231. Si veda qui anche l'analisi di BRIGUGLIA, *Il pensiero* cit., pp. 138-141. Argomentazione simile i trova anche nel suo *Dialogus* V, 25, (la cui edizione critica sta per essere completata da J. KILCULLEN - J. SCOTT - G. KNYSH - V. LEPPIN - J. BALLWEG - K. UBL - S. HEINEN ed è disponibile online <https://www.thebritishacademy.ac.uk/pubs/dialogus/wtc.html#d32>): «... quia sepe multi sapientes catholici inveniuntur extra concilium generale qui possunt defendere fidem licet omnes errarent in concilio generali congregati, tum quia sepe Deus revelat parvulis que a sapientibus et prudentibus absconduntur». Per la riflessione di Ockham su questo aspetto si veda J. MIETHKE, *Le teorie politiche nel medio evo*, Genova 2001, p. 202. I medesimi argomenti, corroborati dall'esempio di Anastasio II quale papa eretico da accostare a Giovanni XXII, vengono utilizzati nel già nominato trattato edito da FLÜELER, *Eine unbekannte* cit., p. 506: «et eo ipso ab omnibus catholicis sit repudiandus et ab eius communione et obedientia sit recedendum, quamvis maior pars hominum sive fere omnes eius errori consentiant». Questa idea era comunque assai diffusa e, solo per rimanere tra i francescani, la si ritrova anche nel pensiero di Pietro di Giovanni Olivi, cfr. TIERNEY, *Origins of Papal Infallibility* cit., p. 856.

⁷³ FLÜELER, *Eine unbekannte* cit., p. 503 le riporta all'inizio del trattato. Sono le decretali *Ad conditorem* (8 dicembre 1322), *Cum inter nonnullos* (12 novembre 1323), *Quia quorundam* (10 novembre 1324) e *Quia vir reprobus* (16 novembre 1329) le prime tre ora edite in *Extravagantes Johannis XXII*, ed. J. TARRANT, Città del Vaticano 1983, pp. 228-287, l'ultima consultabile in *Bullarium franciscanum*, V, ed. C. EUBEL, Romae 1898, n. 820. Questi documenti erano di gran lunga i più attaccati dai francescani e li ritroviamo ancora elencati secondo le stesse modalità ben dopo la morte del papa nel *De electione*, cit., p. 473 e nella citata *Lettera ai frati minori*, p. 203, dove Ockham ne elenca i punti eretici. Riguardo l'attacco dei michelisti alle affermazioni eretiche sulla *visio beatifica* si veda G. GARFAGNINI, *La Chronica di Nicolaus Minorita e il dibattito sulla 'visio beatifica'*, in *"Scientia humana" e "scientia divina": conoscenza del mondo e conoscenza di Dio*, cur. G. GARFAGNINI - A. RODOLFI, Pisa 2016, pp. 97-120.

Conclusioni: i frati minori, Ludovico IV e il nemico comune

I francescani rifugiatisi dall'imperatore non erano nuovi a pratiche di modifica e riadattamento di documenti e uno sguardo a un caso simile a quello considerato, studiato a suo tempo da Carlo Dolcini, è utile in riferimento alle modalità con cui costoro si prestarono al servizio del Bavaro. Se si torna indietro al 1328, l'anno della controversa incoronazione romana di Ludovico IV e della nomina di Pietro Rainalducci al soglio pontificio come Niccolò V (1328-1330), antipapa peraltro mai riconosciuto né tantomeno difeso dai francescani al seguito di Michele da Cesena⁷⁴, si assiste a un fatto interessante. Il 18 aprile Ludovico «in platea publica extra basilicam sancti Petri presentibus clero et populo romano», appena dopo aver emanato un editto contro il crimine di lesa maestà che si rifaceva alle disposizioni del suo predecessore Enrico VII⁷⁵, aveva dichiarato depresso Giovanni XXII con il diploma *Gloriosus Deus* in forza delle numerose azioni indegne di un pontefice compiute negli anni (non ultima il mancato riconoscimento della sua elezione)⁷⁶. Sulla via del ritorno, quando i francescani fuggiti da Avignone e riparati il 9 giugno a Pisa incontrarono il Bavaro nella città toscana, essi si assunsero il compito di modificare questo documento nella sostanza, adattandolo alle esigenze della loro contrapposizione a Giovanni XXII. Come ha sintetizzato Jürgen Miethke⁷⁷:

«La sentenza, in questa nuova versione, non disponeva più per Giovanni XXII la destituzione dalla sua carica papale in forza di una competenza laicale difficilmente accettabile per i teologi, ma pretendeva ora di rendere ufficialmente nota la perdita della carica, come divenuta già efficace in forza del diritto civile e canonico».

⁷⁴ LAMBERTINI, *Dalla propaganda* cit., p. 296.

⁷⁵ Per la legislazione di lesa maestà di Enrico VII si veda C. ZENDRI, *La legislazione pisana di Enrico VII: problemi filologici e interpretativi*, in *Enrico VII, Dante e Pisa*, cur. G. PETRALIA - M. SANTAGATA, Ravenna 2016, pp. 337-351.

⁷⁶ DOLCINI, *Marsilio e Ockham* cit., p. 346. Il documento non è tramandato in originale, ma se ne ha un'edizione in M.G.H., *Const.* 6.1, n. 346. Dolcini insiste molto sugli influssi che il pensiero di Marsilio da Padova ebbe nella stesura di questo documento.

⁷⁷ MIETHKE, *Ai confini* cit., p. 282. La sentenza in M.G.H., *Const.*, 6.1, n. 436 (la forma prior), n. 437 (la versione corretta a Pisa), pp. 344-361.

Le due versioni mostrano divergenze notevolissime riconducibili alla diversità di impostazione del pensiero dei Minori rispetto a quello degli altri intellettuali al seguito di Ludovico (Marsilio da Padova *in primis*): i francescani inserirono nella nuova versione del documento (che cambiò nome in *Cunctos populos*) la questione dello scontro sulla povertà di Cristo, sostenendo la deposizione del papa principalmente in virtù delle sue posizioni eretiche dal punto di vista dottrinale⁷⁸. Si può capire quindi come l'attività di sistemazione e correzione dei testi alla corte del Bavaro dovesse essere in continua evoluzione non solo per il continuo mutare delle condizioni politiche, ma anche per la diversa sensibilità della cerchia dei francescani rispetto a quella degli altri consiglieri di Ludovico: questi ultimi, nel caso dell'incoronazione e del riconoscimento dell'antipapa, erano chiaramente più disposti a sostenere le ragioni dell'imperatore di quanto non lo fossero i seguaci di Michele da Cesena, assai più cauti in ragione del fatto che la loro battaglia contro Giovanni XXII era principalmente teologica e solo in seguito divenne anche, in parte, politica. In questo va ricordato quanto sottolineato anche da altri studiosi, ossia come i Minori impegnati nella propaganda per l'imperatore non fossero succubi di quest'ultimo e come la loro attività fosse soggetta anch'essa ai mutamenti della situazione politica delle relazioni tra questo e i pontefici⁷⁹: durante il tentativo di riavvicinamento del 1331, Ludovico fece sospendere l'atti-

⁷⁸ La *cunctos populos* è in M.G.H., *Const.* 6.1, n. 437, pp. 350-361. Il lavoro più approfondito è quello di DOLCINI, *Marsilio e Ockham* cit., ma esso si dedica solo incidentalmente all'analisi delle differenze tra le due versioni dei testi. Un ulteriore esempio di modifica dei documenti imperiali da parte di frati francescani fu l'*excursus* sulla povertà evangelica che essi inserirono, nel 1324, all'interno dell'appello redatto dal Bavaro a Sachsenhausen (22 maggio 1324 in M.G.H., *Const.*, 5, n. 909, pp. 723-744): in questo caso, però, il documento non modificò la sua natura e l'inserimento dell'*excursus* non fu opera dei Minori di Monaco che anzi si contrapposero fortemente ad esso puntando il dito contro il pensiero oliviano responsabile di tali tesi pauperistiche, cfr. LAMBERTINI, *Dalla propaganda* cit., pp. 293-294; MODESTIN, *The Making* cit., p. 87.

⁷⁹ Sulla strumentalizzazione della lotta intorno alla povertà evangelica e francescana da parte di Ludovico IV per il suo scontro con Giovanni XXII si veda BARTOLI LANGELI, *Il manifesto francescano* cit., p. 224. Sulla posizione dei francescani presso Ludovico si veda MIETHKE, *Ai confini del potere* cit., p. 279. Importante a questo riguardo anche CAPITANI, *Il francescanesimo* cit., che tenta di liberare il campo da «un approccio storiografico decisamente confessionale» (p. 596) sulla questione della lealtà francescana al papato.

vità propagandistica dei michelisti facendo temere loro che sarebbero stati usati quale “merce di scambio” per intavolare trattative con il pontefice⁸⁰.

Si è, quindi, mostrato come un singolo trattato potesse essere riutilizzato varie volte lungo un arco di ventisei anni, con situazioni politiche diverse che richiedevano, più o meno, significativi aggiustamenti al testo. Nel caso della «*Questio talis*», questi numerosi riadattamenti provano la validità e la forza delle sue argomentazioni: che l'autore fosse Bonagrazia, o che più verosimilmente sia stato anch'esso un lavoro “di squadra” dei Minori, è forse un tema secondario rispetto alla storia così stratificata che ebbe questo testo. Molto lavoro va ancora fatto per indagare a fondo quali fossero, nel dettaglio, le modalità di lavoro dei francescani a Monaco durante questi anni, e un tale sforzo andrebbe portato avanti innanzitutto focalizzandosi sulla ricerca di altri manoscritti come il *Vat. Lat.* 4009, che ci possono fornire molte informazioni su come lavorasse il gruppo dei michelisti alla corte del Bavaro. È indubitabile che l'attenzione verso questo testo (e altri ricompresi nella *Chronica*) sia rimasta molto al di sotto della sua importanza all'interno dello scontro politico dei decenni centrali del

⁸⁰ OFFLER, *Meinungsverschiedenheiten* cit., pp. 191-192, elenca le posizioni di Riezler e Bock a riguardo, entrambi sostenitori dell'idea di Ludovico IV come estremista, che trovò una sponda antipapale proprio nei francescani rifugiatisi presso di lui. A p. 194 lo studioso è lapidario: «Ludwig erwog ernsthaft den Versuch, eine Übereinkunft mit dem Papst zu erreichen, und eine für Verhandlungen günstige Atmosphäre konnte nicht erreicht werden, ohne Michael und seine Anhänger für diese Zeit zum Schweigen zu bringen». Sono pervenuti due trattati nei quali i minori mostrano a Ludovico IV come una riappacificazione con il pontefice non gli avrebbe portato alcun beneficio: il primo, *Ut in compositione*, è edito in H. FOERSTER, *Ein unbekannter Traktat aus dem Streite Ludwigs des Bayern mit Johann XXII*, «Miscellanea francescana», 37/4 (1937), pp. 591-614. Il trattato si basa su un altro scritto, del 1323 di mano del lucchese Ugolino de Celle, edito in E. STENGEL, *Nova Alamanniae, Urkunden, Briefe und andere Quellen besonders zur deutschen Geschichte des 14. Jahrhunderts*, I Hälfte, Berlin 1921, n. 123, pp. 71-79. Il secondo è il *Quoniam scriptura*, edito da DOLCINI, *Marsilio e Ockham* cit., pp. 415-426. Interessante notare come nel *De electione* vi sia una sezione simile al tema trattato in questi scritti (OFFLER, *William Ockham* cit., pp. 479-480) ossia nel momento in cui si mette in guardia Carlo IV di fronte alla sua intesa con il papato: se non vuole che i chierici di Avignone «derident eum cachinando de ipso, et vocant ipsum stipendiarium et cursorem ipsorum» allora dovrà pretendere che il papa revochi le decretali *Romani principes* e *Pastoralis cura*, che avevano minato le fondamenta stesse del potere imperiale. BECKER, *Das Mandat* cit., pp. 483-489 mostra come questi scritti servirono come base per la redazione della *Fidem catholicam*.

Trecento, come anche è indubbio che la *Chronica* stessa, raccolta di documenti fondamentale a questo riguardo, necessiterebbe oggi più che mai di una edizione critica che superasse il lavoro di Gedeon Gal e David Flood (che si sono limitati ad allestire una raccolta di materiale) al fine di mettere in luce particolarità come quelle che sono cercate di spiegare lungo queste pagine⁸¹. Questi documenti si configurano non solo come ottimi modelli per l'esemplificazione delle fondamenta del pensiero giuridico dei Minori all'interno dello scontro tra Giovanni XXII e Ludovico IV, ma ancora di più mostrano quale fosse una delle peculiarità del pensiero politico del XIV secolo rispetto alle epoche precedenti: la stretta relazione cioè tra la riflessione politica e la necessità di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventi contemporanei⁸². Bonagrazia e i francescani a Monaco si stavano confrontando con una situazione reale, pressante, che ai loro occhi stava portando conseguenze disastrose per tutta la cristianità: per la prima volta dopo secoli sul soglio di Pietro sedeva un eretico ed essi si sentivano investiti del compito di rendere chiaro a tutti i motivi della loro scelta di parte e di porre rimedio ad una situazione di estremo pericolo. Per questo furono così attivi nella pubblicistica del tempo: non tanto perché parteggiassero per Ludovico IV, ma soprattutto perché in lui videro l'unica possibilità di far sentire la loro voce.

(Università di Bologna)

GABRIELE BONOMELLI

⁸¹ Prendiamo spunto per queste osservazioni dagli appunti che Jürgen Miethke fece appena uscito il volume. Lo studioso faceva notare diversi punti in cui il lavoro sarebbe stato più completo se fosse stato portato avanti come un'edizione critica, si veda J. MIETHKE, *Der erste vollständige Druck der sogenannten "Chronik des Nicolaus Minorita" (von 1330/1338). Bemerkungen zur Präsentation eines "Farbbuches" des 14. Jahrhunderts*, «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 54 (1998), pp. 623-642.

⁸² CANNING, *Ideas of Power* cit., p. 4: «The difference may be summed up in terms of the realistic turn taken by fourteenth-century writers. Their prime motivation was to provide solutions to problems presented by the realities of political life, and especially questions of power. [...] the intellectual orientation towards confronting the real world of politics and power became the dominant characteristic of fourteenth-century political thinkers». Interessanti a questo riguardo sono anche pp. 80 e 84, con esempi specifici di questa tendenza in Dante e Marsilio da Padova. Si vedano anche TIERNEY, *Foundations* cit., p. 25 e GARFAGNINI, *Una discussione* cit., p. 236.

APPENDICE

Trattato giuridico che comprova l'invalidità di un giuramento prestato ai danni dell'imperatore Ludovico IV. Scritto dopo il 6 agosto 1338. Si edita il testo così come è conservato nel manoscritto della Universitätsbibliothek Würzburg, M.cb.f. 140, ff. 248v-249v; altri esemplari sono: BNF, Lat. 5154, ff. 349 r-v; BAV, Vat. Lat. 4008, f. 200.

Ein questio, dar in man probirt, das Keyser Ludwig ein rechter Keyser gewest ist. Sequitur alio folio.

Queritur utrum illi qui iuraverunt et promiserunt quod non obedi-
rent domino Ludewico imperatori nec eum habuerunt pro imperatore
nec eidem tamquam imperatori prebuerunt auxilium, consilium et
favorem, teneantur ad ipsius iuramenti observantiam et an illud absque
animarum suarum periculo et detrimento valeant observare.

Ad quam questionem absque dubio dicendum est quod illi qui tale
iuramentum fecerunt, ad eius observantiam non tenentur, et quod tale
iuramentum non^a possunt sine detrimento et periculo suarum anima-
rum aliquid observare. Quoniam constat secundum iura tam divina
quam canonica et civilia, quod prefatus dominus Ludowicus fuit et est
verus et legitimus imperator et quod eidem secundum ipsa iura debuit
et debet ab omnibus Romano imperio subiectis obediri, sicut ista plene
probat et ostenditur aperte in allegacionibus et racionibus que con-
tinentur in littera publice divulgata que incipit *Ludewicus quartus* et que
allegaciones diligenter videntur.

Et ideo illi aut qui dictum iuramentum fecerunt sciverunt predicta
aut ignoraverunt. Si sciverunt et tale iuramentum ex certa scientia pre-
stiterunt, tunc ipsum iuramentum aperte fuit illicitum, quia fuit contra
precepta et mandata Dei, et contra sanctiones canonicas et leges civi-
les, in quibus dicitur quod imperatori obedientia debetur ab omnibus
Romano Imperio subiectis, ut in dictis allegacionibus plenius ostendi-
tur et probatur. Et ideo tale iuramentum tamquam illicitum et contra
iura nullatenus debet nec debuit observari, ut probatur per illud quod
legitur XXII q. IV c. *Tribus* § *Ecce*¹ ubi dicitur in hec verba: *Iuramenta
illicita laudabiliter solvuntur et dampnabiliter observantur*, ut idem probatur in

¹ C. 22, q. 4, c. 19.

§ *Ex hiis* et in eadem *Causa et questione*, c. *Inter cetera*². Hoc etiam probatur *Extra De Iureiurando*, c. *Quanto ibi: Cum iuramentum non fuerit constitutum ut esset vinculum iniquitatis*³. Et in fine de taliter iurante dicitur: *Satisfactionem tibi incognitam^b pro illicito sacramento studeas adimplere*, et in eodem titulo, c. *Ad nostram noveris* dicitur sic: *nec tu quando sub premissio tenore iurasti habebas in mente ut propterea venires contra canonicas sanctiones*⁴. Alioquin non iuramentum sed periurium extitisset. Ex *Extra De his que fiunt a maiori parte capituli*, c. I dicitur sic: *Nec enim iuramenta sed periuria potius sunt dicenda, que contra sanctorum patrum veniunt instituta*⁵. Hec ibi. Et idem probatur *Extra De Iureiurando*, c. *Sicut nostris*⁶, et ut dicit sanctus Ieronimus *Super Hieremiam*, et ponitur XXII q. IV § *Quod autem. Iuramentum debet habere tres comites, scilicet veritatem, iudicium et iusticiam. Ubi autem ista defuerint, non est iuramentum sed periurium*⁷. Hec ibi. Manifestum autem est quod contra iusticiam et veritatem est iurare non obedire illi cui secundum iura debet a suis subditis obediri, ut dictum est.

Si autem dicti iurantes ignorabant predicta et credebant ipsum dominum Ludewicum non esse imperatorem aut credebant ipsum fuisse legitime amotum et condempnatum, tunc recedendo a tali iuramento et illud non servando cognita veritate, non sunt dicendi periurii, quia iuramentum ipsorum non extenditur ad illud de quo per ipsos non extitit cogitatum, sive quod non habebant in mente, ut probatur *Extra De Iureiurando* in c. *Ad nostram*⁸. Nam in omni iuramento promisorio intelligitur condicio si illud quod iuratum est non sit contra Deum nec canonicis obviet institutis, ut dicitur *Extra De iureiurando*, c. *Quemadmodum*⁹ in textu et glossa et in dicto c. *Ad nostram*¹⁰ in fine. Et hoc etiam probatur XXII q. IV § *Illicitum ergo*¹¹.

Cum ergo ut dictum est et in supradictis allegacionibus plene probatur, predictus dominus Ludowicus fuerit et sit verus et legitimus imperator et eidem secundum iura et canonicas sanctiones fuerit et sit

² C. 22, q. 4, c. 22

³ X. 2.24.18

⁴ X. 2.24.21

⁵ X. 3.11.1

⁶ X. 2.24.27

⁷ C. 22, q. 4, c. 23.

⁸ X 2.24.20.

⁹ X 2.24.25.

¹⁰ X 2.24.20.

¹¹ C. 22, q. 4, c. 23.

ab omnibus subiectis imperio obediendum. Sequitur quod illi, qui contrarium iuraverunt, ad ipsius iuramenti observantiam non tenentur et quod absque animarum suarum periculo ac detrimento non possunt tale iuramentum aliquantulum observare.

^a non *iter*. ^b *recte*: iniunctam

ISIME

ISIME

© ISIME - Tutti i diritti sono riservati
È vietata la riproduzione